Anno XXXV - Giugno 1960 Sped. in abbon. postale (gruppo 3°)

Perfice Munus!...

FORMAZIONE E ATTIVITÀ SACERDOTALE

RASSEGNA MENSILE DI VITA PRATICA PER IL CLERO

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

Verità giustizia libertà e pace auspicate nel paterno augurio per la Risurrezione rivolto dal Sommo Pontefice al mondo intero

Dinnanzi a ingente moltitudine di fedeli di Roma, dell'Italia e di altre molte Nazioni, alle ore 12,30 *di Domenica* 17 *aprile, Solennità della Risurrezione del Signore, il Sommo Pontefice Giovanni XXIII ha diretto al mondo il Suo Messaggio Pasquale.*

Ecco il testo del Radiomessaggio, ardente di paterna carità e fulgido di vitale insegnamento.

Diletti Figli,

Questa della grande benedizione Papale di Pasqua dal balcone esterno della basilica Vaticana è tradizione antichissima e Ci piace di richiamarla a comune esultanza.

Pasqua è festività, è solennità straordinaria, che supera ogni altra dell'anno ecclesiastico: *festum festorum: solemnitas solemnitatum.*

Il Nostro lontano antecessore, San Gregorio, il primo di questo nome nella serie dei Papi, che amiamo chiamare grande fra i più grandi, senz'altro salutava la Pasqua come l'epitalamio più sublime a celebrare la mistica unione del Verbo di Dio incarnato colla Santa Chiesa, come il «Canticum Canticorum» di tutta la liturgia.

In questo giorno di Pasqua la nostra gioia più intima di buoni cristiani è di rendere omaggio a Gesù Redentore glorioso ed immortale nei secoli, vincitore della morte e della umana nequizia: la nequizia del primo peccato dell'uomo, e di tutti i peccati del mondo.

Come non essere grati a Lui, Figlio di Dio e Figlio di Maria, per la virtù del cui sangue prezioso viene invocato il perdono ai suoi

stessi crocefissori, ed alla umanità peccatrice tutta intera, di cui sono risollevate le sorti ed assicurata la redenzione e la salute nei secoli?

Questo soffrire, questo morire così doloroso e umiliante che noi abbiamo seguito con cuore commosso in questi giorni, fu certo un glorioso combattimento. Noi l'abbiamo rammentato in tono di trionfo cantando nella liturgia pasquale: *Mors et vita duello conflixere mirando*: la morte e la vita si batterono in una lotta grandiosa: ma l'autore della vita fu il vincitore, che sempre rivive e regna. *Dux vitae mortuus regnat vivus.*

Orbene, diletti figli, voi lo sapete, voi lo sentite, quel combattimento dura sulla terra ancora. Tutti noi vi assistiamo e vi abbiamo parte. Da un lato sta il Cristo con i suoi rappresentanti e seguaci nella Chiesa, in santa elevazione e fraternità; e con la Chiesa benedetta stanno la buona dottrina, la verità, la giustizia, la pace: dall'altra furoreggia lo spirito anticristiano, che è errore, falsa concezione della vita intima e sociale, prepotenza e violenza anche materiale, disordine nefasto e rovinoso.

Tale è la condizione della vita di quaggiù.

Ebbene, diletti figli di Roma, diletti figli del mondo intero che state in ascolto: le posizioni di ciascuno essendo ben nette, è necessario, è nobile per tutti noi, far loro onore. Ciò impone molto senso di responsabilità, esercizio di dirittura morale, timore del compromesso, sincerità assoluta di intenzioni e di opere innanzi a Dio e innanzi agli uomini.

Noi siamo confortati dalla sicurezza che il Signore è fedele alle sue promesse, e ci riserba anche quaggiù i doni della sua bontà e della sua vittoria. Ma questa sicurezza la dobbiamo meritare.

Nei giorni scorsi S. Agostino dalle pagine del Breviario ci incoraggiava tutti alla franchezza del pensare, dell'operare, del vivere. «Coloro che vivono male — egli scrive — e si dicono cristiani fanno ingiuria a Cristo, e di essi è detto che per colpa loro il nome del Signore è bestemmiato. Per converso quanti, anche soffrendo qualcosa, si tengono fedeli alla legge santa, per essi il nome del Signore viene lodato e benedetto».

Ascoltiamo l'Apostolo, diletti figli: egli ci dice che noi dobbiamo essere, che noi siamo il profumo, il *bonus odor Christi* che si espande *in omni loco*, cioè dappertutto, dove la nostra fede e la nostra attività si affermano e splendono.

In questo meriggio Pasquale, mentre intorno a noi tutto è richiamo a spirituale letizia, tanti e tanti fratelli nostri — ritornare su questo punto Ci è ben doloroso — non godono della libertà nè individuale, nè civile, nè religiosa; ma da anni e anni soffrono costrizione e violenza, e consumano un sacrificio fatto di silenzio e di persistente subita oppressione. Vorremmo che anch'essi potessero ascoltare, almeno in eco, questa voce paterna e confortatrice che loro arrivasse dal centro della cattolica unità. Questa nostra partecipazione di spirito e di preghiera alle loro sofferenze torna a beneficio di tutta la Chiesa Santa, che dall'esempio mirabile di intrepida fortezza che essi danno, ritrae incremento di edificazione e di fervore.

Ed anche a tutti gli altri figli di Dio, sofferenti a cagione di stirpe, o di situazioni economiche complesse e preoccupanti, o per la limitazione nello esercizio dei loro diritti naturali o civili, si rivolge il Nostro sguardo ansioso, mentre la parola cordiale e commossa vuole trasfondere nell'animo di ciascuno un sentimento di umana e cristiana solidarietà, destinato a fiorire nel giorno segnato dalla Provvidenza.

O Gesù, Salvatore e Redentore, sii tu ora e sempre l'amore nostro, l'incoraggiamento perenne per noi, e per quanti soffrono per il tuo nome e per il tuo Vangelo, vissuto e bagnato dal sacrificio del sangue tuo.

Ecco: da Pasqua l'anno discende nel corso del tempo. Noi ti rinnoviamo l'impegno della nostra fedeltà nel fare onore alle responsabilità che la nostra vita ci impone nei rapporti di ordine religioso, civile, sociale.

O Gesù, vincitore della morte e del peccato, noi siamo tuoi! e tuoi noi vogliamo restare; noi, e le nostre famiglie e quanto è a noi più caro e più prezioso, negli ardori della giovinezza, nella saggezza dell'età matura, negli inevitabili sconforti e nelle rinunce della vecchiaia incipiente e già avanzata: sempre tuoi.

E donaci la tua benedizione, e distribuisci in tutto il mondo la tua pace, o Gesù, come facesti riapparendo la prima volta nel mattino di Pasqua ai tuoi più intimi, e come continuasti a fare nei successivi incontri nel Cenacolo, sul lago, sulla via: *Nolite timere, ego sum pax vobis: pax et benedictio, per singulos dies: in aeternum.*

Fratelli e figli: accogliete il Nostro augurio di Pasqua. Amiamo ripetervelo nei vari accenti del vostro linguaggio nativo.

Augurio di verità, di giustizia, di libertà, di pace.

In Francese: Bonnes et Saintes Pâques!

In Spagnuolo: Felices y santas Pascuas!

In Tedesco: Frohe, gnadenreiche Ostern!

In Inglese: Happy and Holy Easter!

In Portoghese: Felizes e santas Páscoas!

In Olandese: Zalig en Gelukkig Pasen!

E con l'augurio la grande Benedizione.

Nuove concessioni per la Comunione nelle ore pomeridiane

SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII

Decretum

Canon. 867, par. 4, statuit S. Communionem distribuendam non esse extra horas quibus Missae sacrificium offerri potest, « *nisi aliud rationabilis causa suadeat* ».

Constitutione autem « *Christus Dominus* » diei 6 ianuarii 1953, mitigata disciplina circa ieiunium eucharisticum, concessa fuit locorum Ordinariis facultas permittendi, certis diebus, Missae celebrationem horis vespertinis (n. VI); et Instructione eidem Constitutioni a S. Officio adnexa declaratum fuit fideles ad S. Synaxim libere accedere posse *infra dictam Missam* vel *proxime ante* et *statim post*, servatis quoad ieiunium eucharisticum normis in praefata Constitutione statutis (n. 15).

Deinde *Monito* diei 22 martii 1955 confirmatum fuit huiusmodi concessionem factam fuisse « *ad commune fidelium bonum* », et ideo intra limites communis boni continendam esse.

Postea *Motu proprio*, « *Sacram Communionem* » diei 19 martii 1957, locorum Ordinariis facta fuit facultas permittendae celebrationis Missae vespertinae etiam « *quotidie, si bonum spirituale notabilis partis christifidelium id postulet* ».

Quibus conlatis actis cum textu canonis supra relati, propositum fuit dubium ad adhuc in suo pleno vigore maneat ultima clausula paragraphi, ita ut quaevis rationabilis causa sufficiat ad petendam et distribuendam S. Communionem horis postmeridianis etiam independenter a Missae celbratione.

Cui dubio Suprema haec S. Congregatio respondendum censuit praefatam clausulam, licet formaliter non abrogatam, iam rarius applicari posse, cum, mitigata lege ieiunii eucharistici, difficilius huiusmodi rationabilis causa occurrat; attamen cum hoc excludi omnino nequeat, Missasque vespertinas nec semper nec ubique celebrare possibile sit, locorum Ordinarii permittere poterunt ut quae in praefatis S. Sedis documentis statuta fuere quoad S. Communionis distributionem in Missis vespertinis, applicentur, ubi Missa non habeantur, etiam alicui sacrae functioni ab ipso loci Ordinario determinandae ac postmeridianis horis celebrandae in ecclesiis sive paroecialibus sive non paroecialibus aut in oratoriis nosocomiorum, carcerum, collegiorum.

Hac sane concessione, si dum bono communi amplius providetur, simul consulitur ne animarum pastores frequentibus fidelium petitionibus praepediantur quominus hodierni apostolatus necessitatibus satisfacere valeant.

Hanc relatam Sibi Em.morum ac Rev.morum Patrum Supremae Sacrae Congregationis S. Officii decisionem, in Conventu Plenario

Feriae IV diei 16 martii 1960 editam, SS.mus D.nus N. D. Iohannes, Divina Providentia Papa XXIII, in Audientia Em.mo ac Rev.mo D.no Cardinali Secretario S. Officii, Feria VI, diei 18 martii impertita, confirmavit ac publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 21 martii 1960.

SEBASTIANUS MASALA
Notarius

Oratio ad Spiritum Sanctum pro Oecumenici Concilii felici exitu Indulgentiis ditatur

Divine Spiritus, qui, a Patre missus in nomine Iesu, praesens ades Ecclesiae eamque infallibiliter moderaris, super Oecumenicum Concilium plenitudinem munerum tuorum, quaesumus, benignus effunde.

Magister et Consolator suavissime, mentes illustra nostrorum sacrorum Praesulum, qui Summo Romano Pontifici prompte obsecuti, sacrosanctae Synodi coetus concelebrabunt.

Fac ut ex hoc Concilio fructus uberes maturescant; magis magisque Evangelii lumen et robur in humanam societatem propagentur; aucto vigore floreat catholica religio ac missionalium actuosa opera; idque feliciter fiat, ut ad pleniorem deveniatur doctrinae Ecclesiae cognitionem, christianique mores salutarem assequantur profectum.

O dulcis Hospes animae, nostras mentes in veritate firmas constitue et corda nostra ad oboediendum rite compone, ut quae in Concilio statuta fuerint, aedem, et sincero excipiamus obsequio et alacri voluntate impleamus.

Te rogamus pro ovibus quoque, quae iam non sunt ex unico Iesu Christi ovili, ut et ipsae, sicut christiano gloriantur nomine, ita ad unitatem sub moderamine unius Pastoris tandem perveniant.

Renova aetate hac nostra per novam veluti Pentecostem mirabilia tua, atque Ecclesiae Sanctae concede, ut cum Maria, Matre Iesu, unanimiter et instanter in oratione perseverans, itemque a Beato Petro ducta, divini Salvatoris regnum amplificet, regnum veritatis et iustitiae, regnum amoris et pacis. Amen.

DIE 23 *SEPTEMBRIS* 1959

Sacra Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum a SS.mo D. N. Ioanne XXIII sibi tributarum, Indulgentias quae sequuntur benigne concedit:

1) partialem decem annorum *a christifidelibus saltem corde contrito lucrandam, si orationem supra relatam devote recitaverint*;

2) plenariam, *suetis conditionibus, semel in mense ab ipsis acquirendam, si quotidie per integrum mensem eandem recitationem pia mente persaeverint.*

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

N. Card. CANALI, *Paenitentiaribus Maior*

S. DE ANGELIS, *Substitutus*

Nuptialis anuli osculatio Indulgentiis ditatur

Ad amorem fidelitatemque coniugalem fovendam, hoc praesertim tempore quo naturalia divinaque matrimonii iura tam frequenter ac foede pessumdari solent, Ss.mus Dominus Noster Ioannes Divina Providentia Pp. XXIII, preces ab infra scripto Cardinali Maiore Paenitentiario Sibi oblatus libenti animo excipiens, in Audientia die 21 Novembris vertentis anni eidem impertita, benigne concedere dignatus est ut qui coniuges, nuptialem *uxoris* anulum vel singulatim vel una simul pie deosculati, invocationem: *Annue nobis, Domine, ut Te diligentes, nos invicem diligamus et secundum tuam sanctam legem vivamus*, vel aliam similem devote recitaverint, partialem *trecentorum dierum Indulgentiam* semel in die celebrationis nuptiarum saltem corde contrito acquirere valeant.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, e Sacra Paenitentiaria Apostolica, die 23 novembris 1959.

N. Card. CANALI, *Poenitentiarius Maior*

I. ROSSI, *Regens*

CASA PER IL CLERO

A SAN REMO (Imperia)

sotto gli auspici dell'Ordinario Diocesano di Ventimiglia, in Corso Cavallotti 93/95
è aperta una

CASA PER IL CLERO
diretta da Oblate Benedettine

Nella bella residenza, Sacerdoti, Italiani ed Esteri, già hanno trovato un benefico riposo spirituale e fisico.

Teologia della famiglia

Tutta l'economia divina in tutte le sue manifestazioni si esprime in varie forme di vita familiare.

La vita divina nel suo mirabile sviluppo, sia in Dio sia fuori di Dio, è vita di famiglia e si manifesta coi caratteri della vita familiare. Alla luce di questa verità basilare possiamo delineare per sommi capi la storia della famiglia.

La famiglia divina

La prima famiglia ci è data dalla stessa SS. Trinità. Anche Dio vive la vita di famiglia. La vita divina infatti è vita trinitaria, ossia è ineffabilmente comune a tre Persone, che vivono della stessa natura, unica di numero.

In Dio abbiamo il Padre, da cui deriva ogni altra paternità, *ex quo omnis paternitas in coelis et in terra nominatur* (Ef., 3, 14). Egli è infinitamente Padre, ossia è infinitamente vivificante e dà origine per generazione intellettuale al Figlio unigenito, termine infinito e quindi unico della infinita paternità divina.

In questa generazione intellettuale non vi è la madre, perchè Dio, essendo infinitamente vivificante, non ha bisogno di un aiuto che gli sia simile per trasfondere al Figlio della Sua intelligenza, l'onda della vita divina.

Ma nella SS. Trinità vi è l'amore che è l'espressione della vita familiare; vi è infatti l'Amore infinito, ossia lo Spirito Santo, che si effonde dal Padre e dal Figlio e che lega il Padre e il Figlio nella festa della vita divina.

La famiglia umana

Dio infinitamente perfetto e infinitamente fecondo decretò liberamente di effondere fuori di sè la sua vita e le sue perfezioni.

Ed ecco che per diretto intervento divino sorge nel paradiso terrestre la prima famiglia umana, a cui Dio stesso fissa le leggi costitutive: unità, indissolubilità e anche santità, poichè questa prima famiglia avrà il compito di trasmettere non solo la vita umana, ma anche la vita divina della grazia coi suoi ineffabili doni ed effetti.

Da questo primo nucleo familiare, formato da Adamo e da Eva, avrà origine la grande famiglia del genere umano, composto di tante piccole famiglie, nelle quali sarà comunicata la vita della natura e la vita della grazia. Questo era il piano divino.

Ma è purtroppo intervenuto il peccato a profanare la prima famiglia umana fondata da Dio. Anche tutte le altre famiglie, che si sono propagate da quella, ne hanno subìto le tristi conseguenze.

Il peccato ha distrutto nella famiglia di Adamo e di Eva le sorgenti della grazia, cosicchè essi sono diventati progenitori di una umanità decaduta, non più ornata e arricchita del dono della grazia.

Gli uomini si sono moltiplicati, hanno formato altre famiglie, le quali però, come la prima famiglia da cui discendevano, erano solo fonte di vita umana, inquinata dal peccato, e non più fonte di grazia e di santità soprannaturale.

Mancando l'influsso santificatore della grazia e affermandosi invece le tristi conseguenze del peccato originale mediante la concupiscenza al male e la lotta delle passioni, la famiglia perdette ben presto anche le altre prerogative di cui il Signore l'aveva ornata.

Perdette l'unità e dilagarono le tristi aberrazioni della poligamia, che entrarono anche nel popolo ebraico, da Dio prediletto e particolarmente assistito.

Perdette l'indissolubilità ed entrò nel mondo l'orribile piaga del divorzio, che penetrò anche presso gli Ebrei e che lo stesso Mosè dovette in qualche modo legalizzare col *libellus repudii.*

Era la rovina completa del capolavoro, che Dio aveva operato nell'umanità. La famiglia fondata da Dio era caduta, per la malizia umana, dal piano di dignità e di santità in cui Dio l'aveva posta; non meritava più il nome di famiglia e il sorriso divino.

La redenzione della famiglia

Dio allora accolse i gemiti dell'umanità e venne a restaurare ciò che era caduto in rovina.

Dio stesso si fece uomo e iniziò la sua opera redentrice dell'umanità, fondando una nuova famiglia che fosse la restaurazione della prima famiglia, quella da Lui creata all'inizio della storia umana.

Gesù volle appartenere ad una famiglia e vivere la vita della famiglia, tra le mura domestiche della Sacra Famiglia di Nazaret.

Gesù doveva redimere il mondo e a tale scopo cominciò a redimere la famiglia, che è la cellula della società. Visse perciò per 30 anni la vita di famiglia; per offrire così a tutto il mondo il modello della nuova famiglia: la famiglia cristiana, in cui, per opera Sua, rifiorivano le prerogative umane e divine, già da Dio conferite alla famiglia di Adamo ed Eva: unità, indissolubilità, santità.

Nel corso della sua predicazione e della sua pubblica missione di Redentore, Gesù continuò ad occuparsi della famiglia: ne richiamò in vigore l'unità e l'indissolubilità, appellandosi a ciò che Dio aveva già prescritto fin dall'inizio dell'umanità; e comunicò pure la santità alla famiglia cristiana, elevando il contratto matrimoniale alla dignità di Sacramento.

La famiglia dei figli di Dio

Dalla famiglia di Adamo e di Eva ebbe origine la grande famiglia del genere umano, formata dall'insieme di molte società domestiche, ossia dalle varie famiglie, che si sono propagate da quella di Adamo ed Eva.

Dalla S. Famiglia di Nazaret ha invece avuto origine la grande famiglia dei Redenti, ossia la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico di Gesù Cristo, che è la famiglia dei figli di Dio, in cui si diffonde la vita soprannaturale della grazia.

Nella famiglia soprannaturale della Chiesa Cattolica, abbiamo il Padre, ossia lo stesso Padre celeste, che Gesù Cristo ci ha rivelato nella sua predicazione; abbiamo la Madre, che è Maria, mediatrice di grazia, affidataci da Gesù stesso dall'alto della Croce (cfr. Giov., 19, 25-27); abbiamo tanti fratelli: Gesù il primogenito, e tutti i cristiani, fratelli di Gesù per adozione.

La Chiesa Cattolica è il prolungamento della famiglia di Nazaret. Lo insegna chiaramente Leone XIII nel Breve *Neminem fugit* del 14 giugno 1892, e nell'enciclica *Quamquam pluries* del 15 agosto 1889, trattando del patrocinio di S. Giuseppe sulla Chiesa Cattolica.

La Casa dei Santi Sposi di Nazaret — afferma Leone XIII — è la culla della nascente Chiesa.

Maria, Madre di Gesù, è pure madre spirituale di tutti i cristiani fratelli di Gesù.

Gesù, Figlio di Dio, è il primogenito dei cristiani, ossia dei figli adottivi di Dio.

S. Giuseppe è il patrono della Chiesa universale, come lo fu per la famiglia di Nazaret, da cui la Chiesa deriva.

Il vero Padre però è Dio, sia per la Chiesa, come per la famiglia di Nazaret.

Come la grande famiglia del genere umano è composta dai singoli focolari domestici, così anche la Chiesa, ossia il Corpo Mistico di Gesù Cristo, è formato dai singoli focolari cristiani, che sono fonte di vita naturale e soprannaturale, poichè i genitori cristiani non solo debbono provvedere alla vita umana, ma anche alla vita ed all'educazione cristiana dei loro figli.

Pio XII nell'Enciclica sul Corpo Mistico afferma che le famiglie cristiane sono cellule vive e organi del Corpo Mistico: « Specialmente nelle attuali condizioni, i padri e le madri di famiglia... tengono nella società cristiana un posto di onore, per quanto spesso nascosto ed anch'essi, ispirati ed aiutati da Dio, possono ascendere il vertice della più alta santità ».

La famiglia intima

Infine non si può dimenticare che anche la nostra vita cristiana, ornata della grazia divina, è una vita di famiglia con la SS. Trinità. Per mezzo della grazia noi diventiamo Tempio vivo delle Persone Divine, che abitano in modo ineffabile nella nostra anima e si rendono nostri ospiti.

« Se qualcuno mi ama, dice Gesù, osserva la mia legge; ed anche il Padre lo amerà, e verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui » (Giov., 14, 23).

E' una vera « societas », ossia una vita in comune con la SS. Trinità, come afferma S. Giovanni (I Giov. 1, 3).

Vivendo questa unione di mente e di cuore con le Persone Divine, ospiti della nostra anima, ci assicuriamo l'ingresso a quella famiglia celeste, in cui si realizzeranno i nostri destini eterni.

Sac. Domenico Bertetto S.D.B.

Approfondimento ed estensione del concetto di segno e di culto nella Teologia sintetica di San Tommaso

PREMESSA: *Natura e definizione di Liturgia.*

La Rivelazione si presenta essenzialmente come storia sacra sempre in atto degli amorosi e liberi interventi di Dio nell'umanità, e della libera risposta delle creature.

Storia umano-divina, ma principalmente storia divina, perchè è Dio solo che la muove, la dirige e le dà il senso ultimo.

Il significato della storia prima noto solo a Dio, fu rivelato agli uomini da Cristo, Rom. 16, 25-27, il quale costituisce il perno attorno a cui si accentra e ruota la storia, perchè a Lui tutto tende e da Lui tutto deriva.

Così la liturgia non è che il modo in cui Cristo, nel tempo che corre dalla Pentecoste alla Parusia finale, comunica agli uomini la pienezza della vita divina.

Lo stesso termine di liturgia, coniato dagli umanisti del 1600, esprime molto bene queste verità in quanto indica un'opera che riguarda tutto il popolo, intrapresa per l'interesse e il bene di tutti.

Ma l'etimologia di liturgia mette in risalto solo un aspetto della realtà che racchiude, perchè oltre che essere opera che ritorna a favore degli uomini, è pure opera di lode, onore e gloria a Dio, opera cioè di culto.

E più concretamente la liturgia opera il culto è la santificazione attraverso il sacrificio della Messa, i Sacramenti, i Sacramentali, le preghiere, le cerimonie e l'ufficio. Ora questi mezzi usati dalla liturgia convengono tutti essenzialmente nel concetto di segno sensibile di cosa sacra in quanto significano una cosa sacra spirituale, invisibile che non cade sotto i sensi qual'è la grazia, e nello stesso tempo producono realmente la cosa che significano.

Così la liturgia si può definire il complesso di segni sensibili efficaci della santificazione e del culto.

Posizione della Liturgia in S. Tommaso.

Vista la funzione della liturgia e l'importanza che in questa occupano i segni in quanto tutto si svolge nel loro ambito accenniamo brevemente alla posizione che occupa la liturgia nella sintesi teologica tomista.

La teologia scolastico-tomista è elaborata secondo il concetto di scienza intesa in senso aristotelico. Essa riconosce la massima importanza al metodo deduttivo per cui nel campo della ricerca scientifica prevale l'ideale filosofico-entitativo.

L'aspetto induttivo, empirico, temporale passa in second'ordine e ha solo carattere preparatorio a quello deduttivo-filosofico. Così ne scapitano le scienze positive come la Sacra Scrittura, la Tradi-

zione, la liturgia e la storia, perchè logicamente esulano dall'ambito della scienza. Nonostante questo la posizione che la liturgia occupa nella sintesi teologica tomista è rilevante ed è molto più ricca che nella positivo-scolastica posteriore.

Gli elementi che interessano maggiormente la liturgia si trovano nella Somma Teologica, e sono:

— il concetto di religione e di culto (II-II, q. 81-87);
— il concetto di devotio (q. 82), il concetto di sacrificio (q. 85);
— il concetto di preghiera e suoi diversi generi (q. 83);
— il concetto di segno (III, q. 60-65).

Qui esamineremo brevemente i due concetti che hanno maggior importanza per la liturgia: quelli di segno e di culto.

Concetto di segno (III, q. 60-65).

Sua Formulazione e Valore nei Padri.

S. Agostino in « De Doctrina Christiana » dice: « Segno è una cosa che, oltre alla forma che imprime nei sensi, porta alla conoscenza di qualcosa d'altro da sè ». « Così vedendo l'orma di un animale sappiamo che è passato quell'animale; vedendo il fumo sappiamo che sotto c'è fuoco... ».

Già da questa definizione appare nel segno un duplice aspetto:

1. - Innanzitutto di identità in quanto conviene con la cosa significata e in certo modo la contiene. Infatti nei segni (almeno in quelli reali naturali) la relazione fra segno e cosa significata poggia sempre sul rapporto reale di causa-effetto. E l'effetto contiene in qualche modo la causa in quanto questa lascia una impronta nell'effetto.

L'identità fra segno e cosa significata può essere affermata pure per molti segni liberi, cioè per quelli scelti liberamente dall'uomo per una certa identità di essere e di agire fra segno e cosa significata. Così ad es., il sole è portato dai Padri come segno di Cristo perchè illumina, riscalda e dà vita nell'ordine naturale come Cristo illumina, riscalda e dà vita nell'ordine soprannaturale.

2. - L'altro aspetto antitetico, di chiara evidenza, è quello di distinzione del segno dalla cosa significata.

Di qui la possibilità di accentuare maggiormente un aspetto piuttosto che un altro.

Gli antichi mettevano maggiormente in risalto l'aspetto di identità e di unità; i moderni invece accentuano di più quello di distinzione reale.

Nei Padri sebbene con varie sfumature il concetto di segno è vivissimo e per indicarlo essi fanno uso di svariati termini: « eikon, symbulon, mysterion, typos, imago, species, figura, sacramentum ».

Anzi dal sec. III-IV in avanti il concetto di « mysterium, sacramentum » appare la chiave di tutta la visione teologica della letteratura liturgica patristica.

Nella liturgia cattolica i segni, rientrando nell'universale fenomeno del simbolismo delle religioni, hanno naturalmente carattere religioso, perchè riguardano i rapporti fra Dio e l'uomo.

Approfondimento ed Estensione del concetto di segno in S. Tommaso.

S. Tommaso in questo come in altro, è l'erede e il perfezionatore del pensiero teologico di S. Agostino e per mezzo suo di tutta la tradizione-simbolica-teologica-liturgica della patristica antica.

In S. Tommaso il concetto di segno costituisce la chiave di volta della sua teologia sui sacramenti in genere e in specie. Egli però limita l'estensione di questo concetto ai soli sacramenti.

Per maggiore chiarezza divideremo la sua dottrina sul segno sacramentale in tre parti: considereremo prima la natura del segno sacramentale, poi gli effetti prodotti, ed infine la sua finalità.

Natura dei segni sacramentali: (« significano in modo sensibile ciò che producono »).

S. Tommaso avendo presente S. Agostino dice che: « il sacramento va posto nel genere dei segni » (III, q. 60 a. 1), e « in quanto santifica gli uomini, esso è segno di cosa sacra » (III, q. 60, a. 2).

Ogni sacramento è composto di due elementi: l'uno sensibile ulteriormente determinabile, che costituisce la materia, (III, q. 60, a. 4); l'altro, che determina il significato proprio di ciascun sacramento è costituito dalle parole le quali sono la forma del sacramento (III, q. 60, a. 6.8).

La materia e la forma del sacramento, in quanto significano e producono la santificazione, non sono lasciate all'arbitrio dell'uomo, ma possono essere determinati solo da Dio, dal quale proviene la santificazione (III, q. 60, a. 5-7).

La presente economia dai sacramenti è conveniente e necessaria alla salute del genere umano per una triplice ragione:

1. - Innanzitutto per la condizione dell'uomo, il quale giunge alla conoscenza delle cose spirituali tramite quelle corporali e sensibili.

2. - Inoltre, dato che l'uomo pecca per un disordinato affetto alle cose corporali, è conveniente che il mezzo di riabilitazione sia di eguale natura a quello che gli offre occasione di peccato.

3. - Ed infine, poichè le azioni dell'uomo si svolgono principalmente su un piano sensibile, i sacramenti gli propongono giustamente esercizi corporali (III, q. 61, a. 1).

Rielaborando e perfezionando la grande visione simbolico-realista dei Padri, S. Tommaso scopre nel segno sacramentale una triplice dimensione; esso è:

1. - segno rimemorativo della passione di Cristo, in quanto questa è causa della nostra santificazione;

2. - segno dimostrativo della santificazione, che produce in forza della passione di Cristo;

3. - segno profetico della gloria futura, nostro fine ultimo (III, q. 60, a. 3).

La grazia di Dio è di per sè stessa sufficiente ad operare la salute degli uomini, Dio però nel comunicarla ha scelto dei mezzi confacienti alla natura umana: i segni sensibili (III, q. 61, a. 1).

Ogni tempo ebbe dei sacramenti convenienti (S. Agostino).

Già con la legge di natura esistevano sacramenti indeterminati (III, q. 60, a. 5, ad 3), i quali avevano lo scopo di indicare all'uomo l'avvento del futuro Salvatore (III, q. 61, a. 3).

Coll'avvento della legge mosaica aumentarono anche i sacramenti, ora determinati nella loro natura, come ad es., l'agnello pasquale, la circoncisione ed altri (III, q. 61, a. 3).

Con la nuova legge furono istituiti altri sacramenti, i quali indicavano principalmente quanto si era compiuto in Cristo (III, q. 61, a. 4).

Tutti i sacramenti della nuova legge furono stabiliti da Cristo, perchè da Lui viene la grazia che essi conferiscono (I-II, q. 108, a. 2). Solo Dio infatti può stabilire la forma del Sacramento; all'uomo è lasciato soltanto di determinarne il rito esterno (III, q. 64, a. 2/q. 83, a. 3, ad 8).

Nell'effetto interiore del sacramento di Dio opera come causa principale, mentre l'uomo, che fa da ministro e il segno sensibile, operano come strumento (III, q. 64, a. 1).

Cristo opera a questo effetto come Dio e come uomo; ma come Dio opera per autorità, come uomo opera « efficienter e meritorie » come strumento principale (III, q. 64, a. 3).

Effetti dei Sacramenti: (« producono realmente ciò che significano »).

L'effetto principale è la grazia, dono gratuito di Dio, che S. Tommaso definisce: « quaedam participata similitudo naturae divinae », la quale è prodotta dal sacramento prima di tutto in virtù della sua forma e secondariamente in virtù della materia (III, q. 86, a. 6). L'effetto secondario è il carattere o un particolare ornamento dell'anima (III, q. 62, a. 1).

I sacramenti oltre che la grazia comunemente detta e il carattere conferiscono una grazia particolare, che consiste in un aiuto speciale divino il quale abilita a conseguire il fine proprio di ciascun sacramento (III, q. 62, a. 2).

L'efficacia dei sacramenti dipende da Dio come causa principale, dalla passione di Cristo come prima causa meritoria e come strumento congiunto e dalla fede dell'uomo per mezzo della quale egli è unito a Cristo (III, q. 62, a. 5).

I sacramenti dell'antica legge santificavano « mancipando ad divina »; rendevano cioè abili, idonei a compiere cerimonie sacre purgando dalle macchie di immondizia e di irregolarità, contratte in forza della legge, ma non cancellavano il peccato, nè confermavano (III, q. 62, a. 6/I-II, q. 102, a. 5). Essi quindi non giustificavano ma significavano semplicemente la fede in Cristo, figurata dall'osservanza delle cerimonie (I-II q. 103, a. 2).

Finalità dei sacramenti.

Il fine dei sacramenti è duplice e inscindibile: santificare l'uomo mondandolo dal peccato e conferendogli la grazia, e rendere un culto a Dio (III, q. 63, a. 6).

Il primato spetta al culto perchè la santificazione è ordinata al culto (III, q. 60, a. 5).

Tutti i sacramentali e i riti liturgici sono ordinati ai sacramenti come alla cosa principale (III, q. 65, a. 1, ad 6).

E infine tutti i sacramenti sono ordinati all'Eucaristia come sacrificio e come sacramento, che costituisce il centro di tutto il complesso della santificazione e culto della Chiesa, perchè nell'Eucaristia è contenuta semplicemente una virtù strumentale partecipata da Cristo (III, q. 65, a. 3).

Conclusione sul concetto di segno.

S. Tommaso nell'estensione del concetto di segno ha una visione più limitata che quella dei Padri perchè estende direttamente questo concetto solo al campo dei sacramenti.

Questo comporta un pericolo tendenziale: quello di costruire una liturgia dei sette sacramenti, separata dal suo quadro connaturale di teologia liturgica in genere, o addirittura di espellere la liturgia dalla sintesi teologica. Tale pericolo fu, almeno in parte, evitato da S. Tommaso; egli infatti rivela la preoccupazione di inserire sistematicamente nella teologia dei sacramenti il materiale di valore teologico che trova nella liturgia, in quanto spiega tutti i sacramenti nel loro contesto liturgico.

Prende particolarmente in considerazione l'aspetto liturgico quando parla dell'Eucaristia, e precisamente:

— dell'uso dell'immistione dell'acqua nel vino all'offertorio (III, q. 74, a. 6-8);
— dell'uso antico di allungare il vino consacrato con vino non consacrato perchè bastasse alla comunione di tutti i fedeli (III, q. 77, a. 8);
— del digiuno eucaristico, della comunione sotto una specie, della comunione frequente e quotidiana (III, q. 80, a. 8-12);
— della concelebrazione (III, q. 82, a. 2);
— e infine dei vari riti di questo sacramento (III, q. 83).

S. Tommaso nella sua teologia sintetica dei sacramenti ha inserito molto materiale di natura liturgica perchè lo considera di interesse teologico, in quanto dispone convenientemente ai singoli sacramenti.

Le osservazioni di S. Tommaso nella stessa spiegazione dei riti liturgici dei sacramenti oltre che ragioni di convenienza e rapporti figurativi ai quali si appella, raggiungono spessissimo autentici e profondi valori teologici anche tradizionali, in quanto vi convergono numerosi temi liturgici di origine patristica, che i Padri erano soliti svolgere nelle loro opere di spiegazione dei riti di iniziazione cristiana ai catecumeni e neofiti.

Certo la rielaborazione e l'approfondimento del concetto di segno nonostante la sua limitazione quantitativa rappresenta una conquista di valore indiscusso per la liturgia di tutti i tempi.

Concetto di culto (II-II, q. 81-87).

Il culto è l'onore che, assieme a un riconoscimento della propria dipendenza, si rende a un superiore a causa della sua eccellenza. Il culto, così inteso, presuppone in colui al quale è diretto un'eccellenza che lo rende degno di onore e che lo pone in pari tempo in uno stato di superiorità rispetto agli altri.

L'onore quindi si presta mediante riconoscimento e l'attestazione dell'eccellenza; mentre alla superiorità corrisponde il riconoscimento della propria dipendenza e conseguente sottomissione.

Applicando questi elementi al culto reso a Dio, il culto divino consisterà nell'onore che l'uomo rende a Dio proclamando la sua infinita eccellenza, e nel riconoscimento della propria sottomissione al supremo dominio di Dio.

Natura del culto:

Per S. Tommaso il culto divino fa parte della virtù di religione e ci obbliga « ex justitia » a rendere a Dio il culto che gli è dovuto come principio, creatore, governatore e fine di tutte le cose (II-II, q. 81, a. 5, c, ad 3).

Più specificamente il culto cristiano consiste nel culto iniziato da Cristo specie sulla croce e al quale Egli associa tutti i fedeli in forza del carattere sacramentale (III, q. 63, a. 3).

Il cui culto della Chiesa è operato dai sacramenti quali strumenti separati dalla divinità di Cristo (III, q. 62, a. 5).

Per il culto cristiano è lo stesso culto di Cristo sempre in atto per mezzo della Chiesa, con la Chiesa, per la Chiesa.

Il culto della sua manifestazione assume vari aspetti:

— Innanzitutto dev'essere interno, deve cioè provenire dalla parte più nobile dell'uomo: dall'intelletto e dalla volontà.

— Il culto dev'essere pur manifestato esternamente; questo culto esterno è ordinato a quello interno in quanto ne è il segno e mira favorirlo e a stimarlo (II-II, q. 83, a. 12).

— Ogni uomo è tenuto per debito di giustizia a rendere a Dio un culto personale per attestare la sua eccellenza e la propria sottomissione.

— S. Tommaso non ha chiare espressioni esplicite che si riferiscano direttamente al culto pubblico, ma da espressioni e passi indiretti si può ricavare un concetto molto profondo di culto pubblico. Egli dice infatti che l'atto di culto più eccellente è il sacrificio (II-II, q. 85); e altrove afferma che il sacrificio eucaristico è il sacrificio proprio di tutta la Chiesa (III, q. 63, a. 6), concepita come società dei fedeli e che costituisce il corpo mistico di Cristo (III, q. 8, a. 4.).

Finalità del culto:

Il fine del culto è duplice:

1. - Innanzitutto tende a rendere a Dio un culto di latria che si realizza nel proclamare la sua eccellenza e nel riconoscere la nostra sottomissione.

2. - In secondo luogo il culto mira alla santificazione nell'uomo, che è operata dagli stessi atti coi quali l'uomo onora Dio e riconosce il suo dominio.

Così il culto della Chiesa e l'azione di Dio che santifica sono due aspetti correlativi ed inscindibili di una medesima realtà. « L'atto di religione — dice S. Tommaso — si compie sia offrendo qualcosa a Dio, sia ricevendo qualcosa di divino » (II-II, q. 81, a. 3, ad 2).

Per cui ogni atto di culto libero e cosciente reso a Dio implica necessariamente un'azione santificatrice di Dio nei nostri riguardi. E nell'attuale economia di salvezza Dio esigendo il compimento della legge e gli atti di culto, ci santifica e realizza in noi il suo piano: quello di farci partecipi della sua gloria.

La stessa gloria che Dio si è prefisso nell'opera della creazione la vuole non per sè ma per noi (II-II, q. 103, a. 1, ad 1).

Conclusione sul concetto di culto.

La dottrina tomista sui concetti di culto, di sacrificio e di preghiera ha la massima importanza nell'inquadramento del concetto di liturgia; e a parte alcuni particolari discutibili, l'analisi tomista costituisce il saldo fondamento di ogni liturgia teologica. Importante è (pure) la distinzione del culto nel suo aspetto interno ed esterno, giustificata dalla natura corporea, spirituale e sociale dell'uomo. Il culto così inteso è sempre ordinato all'atteggiamento interno dell'anima, e costituente la forza dinamica e vivificatrice di ogni atto di religione.

A S. Tommaso va soprattutto il merito di aver messo in chiara luce i due fondamentali e inseparabili aspetti dell'atto di culto: uno con direzione ascendente di rendimento di onore e gloria a Dio, l'altro con direzione discendente di santificazione dell'uomo.

Questo permetterà di dare una definizione completa ed esatta di liturgia.

CONCLUSIONE.

Lati positivi e negativi dell'elaborazione tomista.

Come in parte è apparso da quanto si è detto, S. Tommaso ha inserito l'aspetto liturgico sistematicamente solo nei tre trattati della religione in genere, della legge antica e dei sacramenti in genere e in specie.

Importanza del concetto di segno:

In questi trattati egli analizza e mette fortemente in rilievo vari concetti basilari, specie quello di segno, i quali possono servire di fondamento alla costruzione di una teologia liturgica fondamentale. Appunto in forza di questo in S. Tommaso il rapporto tra teologia sintetica e liturgica è più ricco e profondo che nella teologia positivo-scolastica posteriore, la quale a partire dal sec. XVI nel trattato dei sacramenti ha relegato in secondo piano il concetto di segno per insitere quasi unicamente su quello di efficacia.

Così pur continuando a definire il sacramento come segno sensibile efficace della grazia, i teologi, totalmente presi dalla polemica contro le negazioni dei protestanti si concentrano sull'efficacia « ex opere operato » e sull'istituzione divina dei sette sacramenti.

Come risultato si ebbe un profondo oscuramento nella psicologia dei teologi e dei fedeli sul valore simbolico dei sacramenti e di tutta la liturgia; i riti liturgici dei sette sacramenti furono visti solo in funzione apologetica e si giunge persino all'esclusione di questo aspetto vitale dalla sintesi teologica.

Anche i manuali moderni insistono quasi esclusivamente sulla efficacia dei sacramenti piuttosto che sul loro significato con gravi conseguenze nel campo della pastorale liturgica, per cui sovente capita che i riti sacramentali non compresi riescono ai fedeli artificiosi o addirittura pesanti.

Nonostante il grande merito di S. Tommaso di aver approfondito magistralmente alcuni concetti, in molte parti della Summa, non c'è traccia di assimilazione organica dell'aspetto liturgico. Questo forse, lo si deve al fatto che S. Tommaso si è preoccupato di dare una spiegazione sistematica solo ai riti liturgici e al fatto liturgico in genere, e ha trascurato il pensiero teologico presente in tutto il complesso liturgico specie nelle preghiere, formulari liturgici e nei cicli liturgici festivi.

Ma con un'analisi più approfondita si trova un ricco materiale liturgico di valore teologico sparso un po' ovunque, come ad es., nel trattato di Dio, degli angeli buoni e cattivi, dell'uomo, di Cristo e della Chiesa.

Questo materiale di valore liturgico è reperibile nei ricorsi alla liturgia come « auctoritas » e nel quadro della « quaestio ». Così nel trattato degli angeli, a favore della tesi che gli angeli possono essere in un luogo, cita un brano della liturgia domenicale, in cui si prega Dio che gli angeli abitatori di questa casa accordino la loro protezione.

E nel trattato sul martirio esaminando le questioni: se il martirio sia un atto di fortezza, o un atto di virtù, e se richiede proprio la morte, ricorre ogni volta all'autorità della liturgia.

Inoltre, come si è già accennato all'inizio, nella teologia sintetica di S. Tommaso predomina l'aspetto di analisi ontologica e metafisica della realtà, per il fatto che egli persegue l'ideale di scienza aristotelico. La scienza così concepita dà la massima importanza al metodo deduttivo, mentre all'induzione si riconosce

semplicemente un carattere preparatorio e se ne fa uso solo nella misura che torna utile.

Così, essendo minimo il rilievo dato a tutto ciò che è puramente empirico e temporale, la rivelazione intesa come storia sacra e la liturgia rimangono logicamente fuori dalla scienza teologica.

Nonostante gli aspetti negativi e deficienti della concezione ed elaborazione tomista, dal materiale esitente nella teologia sintetica di S. Tommaso, specie dal concetto di segno sacramentale e di rito liturgico come segno della triplice dimensione della santificazione e del culto, possiamo ricavare i principi che possono servire di base per la costruzione di una teologia liturgica fondamentale.

Ch. Carlo Fumagalli, *imc.*

N.d.R. - *Siamo lieti di pubblicare questa lezione che il Fumagalli ha tenuto all'Accademia ad onore di S. Tommaso d'Aquino nel Seminario dell'Istituto delle Missioni della Consolata il 7 marzo del corrente annò.*

Questioni proposte

Preces post Missam.

Date le soluzioni diverse su «Preces post Missam dicendae» apparse sui nn. 3, 4, 9 *di «Perfice Munus!» del* 1959, *desidererei sapere se Mons. Venditti — che ha risposto nel n.* 4 *della Rivista — ha tenuto presente l'Istruzione del* 3 *sett.* 1958, *n.* 37 b). *E se la ha tenuta presente*:

1) *Perchè crede in vigore il D.S.R.C.* 4305?

2) *Quale senso bisogna dare al n.* 37 b) *della Istr.* 3 *sett.* 1958 «*Missa conventualis sequitur normas Missae in cantu vel lectae*»?

3) *C'è differenza giuridica fra Decreto e Istruzione?*

So che in tutte le Comunità religiose si celebra la Messa conventuale letta *omettendo le Preces; così pure in alcune Cattedrali. Si porta la seguente giustificazione*: *Il n.* 37 b) *dell'Istr.* 3-9-1958 *non intende abrogare i privilegi di cui gode la Messa Conventuale, e tra questi privilegi la omissione delle* Preces?

R. - Confesso sinceramente — nè vi è da meravigliare, dato il mondo *cartaceo* in cui oggi si vive — di non aver letto nella sua interezza l'*Istruzione* del 1° sett. 1958, ma solo in sintesi e rilievi fatti dalle Riviste in mio possesso. Queste Riviste, poi, più che della sacra liturgia, si sono interessate della musica sacra. Ad esempio: il *Monitor Ecclesiasticus* (Anno 1958, fasc. IV, pag. 634), pur parlando delle precipue azioni liturgiche in cui si usa la Musica sacra, fa appena cenno del nostro argomento: «De Missa conventuali,

quae etiam Missa in choro appellatur» (nn. 35-37)». Nient'altro.

2) Ma il mio vuoto è stato ben riempito dal Tallandini, che ha scritto su «Perfice» a pag. 145 e poi a pag. 489 dell'annata 1959: «Per l'Istruzione del 3 sett. 1958, le Messe Conventuali lette seguono le norme delle Messe lette (in genere), per cui non è più in vigore la norma che, dopo la Messa Conventuale letta, non si recitano più le *Preces*». «Quell'Istruzione ha abrogato il decr. 4305». Si segua tale via da lui indicata. Solo, per mia personale soddisfazione, cercherò di leggere integralmente la *Istruzione* in parola, per vedere come quelle parole: «Missa conventualis sequitur normas missae in cantu vel lectae» comprendono anche le *preces leonianes*.

Se così è, non saprei come si possa godere di un privilegio, che veniva appunto dal decr. 4305.

3) Il *Decreto* è una delle legittime forme, colle quali chi ha la potestà di comandare a sudditi impone loro l'obbligo di ubbidire. Mentre l'*Istruzione*, in linea ordinaria, è come un Regolamento, col quale un Superiore dà le direttive, le norme — generalmente in iscritto — in qualche speciale materia.

Ma nulla vieta che quelle norme impongano insieme un dovere, come appunto le norme date nell'Istruzione del 3-9-1958. In proposito, scriveva il *Monitor* succitato a pag. 637: «Pio XII le fece proprie, approvandole non in forma generica ma specifica "in omnibus et singulis", confermandole colla sua autorità di Pontefice, di guisa che la parte dispositiva dell'Istruzione è *precettiva* per tutti ed obbliga in tutte le chiese latine di diritto comune (n. II) e di diritto missionario (art. 112), escluse però le chiese orientali».

Mons. Donato Venditti

Prete assistente ai Vesperi?

I Molto Revv. PP. Provinciali ed i Rev.mi PP. Generali degli Ordini religiosi, essendo ordinari, hanno i seguenti privilegi:

— *di usare il Canone nelle Messe Prelatizie o Cantate;*

— *della genuflessione presentandogli il turibolo per imporre l'incenso;*

— *al «Lavabo» o in simili occasioni;*

— *se hanno il privilegio di avere il Prete Assistente alla Messa solenne cantata, possono averlo anche ai Vespri solenni?*

R. - I Liturgisti — almeno quelli da me consultati — mentre parlano a lungo del *Prete Assistente* alla *Messa*, nulla di lui dicono per i *Vespri*. Il che mi significa che a questa funzione egli non è ammesso. Ed è giusto, data la grande restrizione, che il can. 812 ed il Decr. S.R.C. 3564 ad II fanno di tal privilegio anche per la Messa.

Ufficiatura corale.

La nostra famiglia religiosa è composta di Padri e di Chierici studenti di Teologia.

Tenendo conto dell'articolo 40, § 1, *n.* 2 *della Costituzione Apostolica «Sedes Sapientiae» i Rev.di Padri assolvono all'obbligo de coro* da soli *nella nostra chiesa ed hanno quindi la loro Messa Conventuale.*

Mentre i Chierici di Teologia, quasi tutti professi solenni, recitano il Divino Ufficio separatamente *nella Cappella del Convento ed ascoltano la S. Messa celebrata dal loro P. Superiore.*

Si domanda:

— *se l'Ufficio Divino dei Chierici si possa dire recita corale;*

— *se la S. Messa celebrata per quest'ultimi sia Messa Conventuale;*

— *e qualora la risposta fosse negativa, la S. Messa celebrata per Chierici ha nulla di speciale rispetto alle altre Messe lette?*

R. 1. - No, perchè — come scrive il De Carpo nel suo *Caeremoniale juxta ritum romanum,* pag. 79 — «recitatio choralis Officii Divini fieri debet in choro Ecclesiae vel in ipsa ecclesia, non autem in sacrestia vel in Oratorio privato Conventus».

R. 2. - Conseguentemente, anche: no. La Messa conventuale fa parte dell'Ufficiatura Corale. Se manca, questa, non può aversi quella (can. 413 § 1 e 2).

R. 3. - Nessuna. Per l'Istruzione del 3-9-1958, la Messa letta conventuale segue le stesse norme delle Messe lette in genere.

Mons. Donato Venditti

Benedizione Eucaristica e S. Comunione.

Primo Quesito: *Si può impartire la Benedizione eucaristica privata con sull'altare la sopratovaglia di qualsiasi colore oltre le tovaglie prescritte per la celebrazione della Santa Messa?*

Secondo Quesito: *Si può* amministrare la S. Comunione *ai fedeli con sull'altare la sopratovaglia di qualsiasi colore oltre le tovaglie prescritte per la celebrazione della S. Messa?*

R. 1. - Il sopratovaglia si pone sull'altare quando non vi è alcuna funzione allo scopo di preservare le tovaglie dalla polvere: la risposta è negativa.

R. 2. - Risposta come al primo quesito.

Azioni liturgiche e pii esercizi.

In una Congregazione esente si è voluto celebrare una speciale Novena al Santo Fondatore sul fac-simile di quella del S. Natale e dell'Immacolata con canti in latino (Invitatorio - Antifona - Polifonismo - Capitolo - Inno - Magnificat - Oremus ecc.) e i Sacri Ministri in pluviale all'altare a somiglianza di un Vespro. Il testo di tale Novena venne ricavato dalle antifone e dai responsori del proprio dell'ufficiatura del Santo. Sottoposto tale testo all'Ordinario del luogo, questi lo approvava come preghiera privata rifiutandosi di approvarlo come funzione speciale da celebrare in pubblica Chiesa e con Ministri all'altare, perchè, al dire del medesimo, tale seconda approvazione era di competenza della S. Congregazione dei Riti.

Si ricorse allora da altro Ordinario che approvò il testo e permise che si svolgesse tale Novena in forma di un Vespro.

Si chiede:

1) *Oltre all'approvazione di una nuova preghiera, può l'Ordinario del luogo permettere una funzione come sopra senza consultare la S. Sede?*

2) *Se si, è lecito celebrare detta funzione anche fuori della Diocesi dell'Ordinario che l'ha approvata, come nel caso presente, in tutte le Case di una Congregazione senza beneplacito apostolico?*

R. - 1) Una funzione — come quella *in casu* — mi pare che entri nella categoria delle *orationes et pietatis exercitia,* che — ai sensi del can. 1259 — si possono permettere nelle chiese e negli oratori, dietro *revisione ed espressa licenza dell'Ordinario Diocesano.* A prova: nell'Istruzione della S.R.C. del 3 sett. 1958 è precisata la differenza tra « le azioni liturgiche che per istituzione di Gesù Cristo o della Chiesa o in loro nome, secondo i libri liturgici approvati dalla S. Sede, sono compiute da persone ad hoc legittimamente deputate a rendere il debito culto a Dio, ai Santi ed ai Beati; e sono contenute unicamente nei libri liturgici, ossia Graduale Romanum, cum Ordinario Missae-Antiphonale Romanum pro Horis diurnis - Officium Defunctorum, Majoris hebdomadae et Nativitatis D. N. Jesu Christi »; e tutte le altre, che sono « *actiones sacrae,* quae sive in ecclesia sive extra, sacerdote quoque praesente vel praeeunte peraguntur ». Queste (art. 1 dell'Instructio) « *pia exercitia* appellantur, et fiunt secundum consuetudines et traditiones locorum aut coetuum, a competente auctoritate approbata ». La stessa Sacra Congregazione richiamava all'uopo il can. 1259, da noi sopra citato.

2) Quella « revisione ed espressa licenza dell'Ordinario locale », nonchè il monito rivolto dal can. agli Ordinari Diocesani « di vigilare acchè il culto divino, sia pubblico sia privato, non degeneri », mi invitano a rispondere di *no* alla domanda. Nulla, infatti, dice quell'approvazione data, nel caso, da un Vescovo e negata da un altro?

Mons. Donato Venditti

Per la conversione dei Giudei

Nel « *Perfice Munus* », aprile 1960, n. 4, p. 207, Mons. Donato Venditti scrive che non conosce il cambiamento del tenore dell'ottava delle « orazioni solenni » del Venerdì Santo. Ma Mons. Donato Venditti aggiunge: « Sentiremo e ringrazieremo qualcuno che sarà più fortunato di me ».

Abbonato alle « *Ephemerides Liturgicae* » sono davvero più fortunato. Ecco il testo delle Ephemerides:

« Die 19 maii 1959 S. Rituum Congregatio (Prot. U. 4/959) statuit mutationes faciendas esse in Missali romano in precibus pro Conversione Iudaeorum, n. 8 orationum sollemnium, feria VI in Passione et Morte Domini.

Haec variatio communicata est Ordinariis locorum directe per Nuntios et Delegatos Apostolicos. Juxta editionem Vaticanam Missalis romani variatio sic se habet:

Oremus et pro Iudaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum: ut et ipsi agnoscant Iesum Christum Dominum nostrum.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui Iudaeos etiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eundem ».

(*Ephemerides Liturgicae* 1960, Fasc. II, p. 133)

CASA DEL SACRO CUORE IN FIUGGI
Via Vecchia Fiuggi, 33 - Tel. 5127

ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI

Nel corrente anno 1960, nella Casa del Sacro Cuore in Fiuggi, si terranno i seguenti corsi di Esercizi Spirituali per Sacerdoti:

Luglio 24 sera - 30 mattina;
Predicatore: Rev.mo Mons. **Michele Doria**

Luglio 31 sera - 6 agosto mattina;
Predicatore: P. **Giovanni Muscinelli**, S. J.

Settembre 4 sera - 10 mattina;
Predicatore: P. **Lorenzo Cerasoli** S. d. S. C.

Casus conscientiae

De iniusta damnificatione.

Casimirus, aegre ferens gallinas e suo gallinario atque cuniculos e suo vivario a latrunculis interdum auferri, detectum denique occultum latronum transitum vi electrica invadit, eo utique uno fine ut latrunculi, perterriti, a furtulis abstineant. At ecce summo mane Casimirus magno cum stupore comperit Aristarchum ruricolam prope domum suam exanimem iacere. Tunc enim solum tremens animadvertit occisivam electricam vim ex errore induxisse.

Ea igitur cito sublata et cadavere in media via posito, domum silens revertitur; sicque quamlibet molestiam devitat. Rumor enim diluculo serpere coepit, medicorum sententia confirmatus. Aristarchum apoplexia obiisse.

Quid de Casimiri agendi ratione dicendum?

SOLUTIO

Ex ipsa facti specie facile colligitur Casimirum ne suspicatum quidem fuisse se occisivam electricam vim induxisse; in id enim solummodo intendebat ut latrunculi, per gravem quidem at non occisivum electricum ictum, a furtulis abstinerent.

Aristarchi igitur mortis Casimirus utique causa est et quidem iniusta, at non est causa formaliter iniusta; nam ex errore prorsus invincibili egit.

Deficiente igitur tertia conditione ad Aristarchi mortis imputationem praerequisita, Casimirus de eius obitu respondere non cogitur, atque ad damna inde secuta reparanda non tenetur. Ideoque haud reprobandus quod cadaver in media via posuerit; hac enim agendi ratione iure sibi consuluit; ne scilicet Aristarchi mortis insimularetur.

Prof. A. Gennaro S.d.B.

Difficoltà nel praticare la continenza periodica

1) *Leggevo su un libro di un medico inglese (ma pure altri medici lo dicono), che in certe donne maritate — almeno il* 10 % *— la continenza periodica non sarà mai adatta.*

Quomodo igitur se gerere debet confessarius hoc in casu? Nel caso, cioè, che queste donne non si accontentino di usare la continenza assoluta, che cosa si deve suggerire?

2) *Dagli insegnamenti pontifici sappiamo che ci vogliono seri motivi per l'uso del metodo Ogino-Knaus. Il pericolo di un uso onanistico del matrimonio è un motivo sufficiente per applicare detto metodo?*

* * *

A proposito della « continenza periodica » restano tuttora molte le incertezze e le difficoltà di vario genere: quale affidamento si possa fare sui metodi suggeriti, come renderne pratica e facile l'applicazione, ecc.; sul terreno, poi, specificamente morale, quali cause o motivi si richiedano per ripiegare sulla continenza periodica, in quali circostanze e a quali condizioni questa sia perfettamente lecita, ecc.

Un'eco di simili difficoltà è nei due quesiti che ci sono stati proposti, e ai quali risponderemo brevemente, senza addentrarci nè nella dottrina scientifica che è base di appoggio alla continenza periodica, nè nella complessa tecnica della sua applicazione.

QUANDO LA C. P. NON E' ATTUABILE O NON E' ACCETTATA

1. - La C. P. — ossia l'uso del matrimonio limitato di proposito ai giorni dichiarati dalla scienza infecondi per la donna — è il rimedio al quale oggi, con comprensibile attesa, guardano molti (sacerdoti, medici, sociologi) sia per allontanare gli sposi dalle illecite e dannose pratiche onanistiche o neomalthusiane, sia per meglio ovviare a reali e gravi difficoltà che essi possono avere per accettare dei figli. A tale C. P. ha apertamente accennato lo stesso Papa Pio XII nel discorso alle Ostetriche (29 ottobre 1951) e in quello al Fronte della Famiglia (26 novembre 1951).

Attualmente due procedimenti pratici sono particolarmente in uso: il *metodo Ogino-Knaus* e il *metodo delle temperature*, che anzi spesso vengono abbinati o usati contemporaneamente per ottenere una più facile e più precisa determinazione del giorno esatto dell'ovulazione e, quindi, del periodo fecondo (1).

Ma, nonostante tutto, nessuno dei metodi di C. P. offre una garanzia assoluta e in ogni caso, cosicchè bisogna a volte rinunciarvi,

---

(1) Cfr. Rev. Dr. Prof. P. Gerolamo da Milano, O.M.F. Capp. e Prof. Arturo Giarola, *Un problema risolto. Moralità e possibilità mediche della continenza periodica*, Milano 1956.

quando specialmente gli sposi non possono correre il rischio di una nuova maternità; senza dire che possono esservi altri numerosi motivi e fattori, anche in ordine psicologico, che fanno scartare il ricorso a detti metodi. Lo ha espressamente rilevato Pio XII nel suo discorso alle ostetriche: « Voi insisterete forse osservando che nell'esercizio della vostra professione vi trovate talvolta dinanzi a casi delicati, in cui, cioè, non si può esigere di correre il rischio della maternità, la quale anzi deve essere assolutamente evitata, ed in cui, d'altra parte, l'osservanza dei periodi agenesici, o non dà sufficiente sicurezza, ovvero deve essere scartata per altri motivi ».

2. - Come dovrà diportarsi il confessore di fronte a simili eventualità?

Non è difficile rispondere seguendo la guida del Papa, nel suddetto discorso alle ostetriche.

a) Innanzi tutto — osserva Pio XII — se, a sicuro e sperimentato giudizio della scienza medica ed ostetrica, « le condizioni richiedono assolutamente un " no ", cioè l'esclusione della maternità, sarebbe un errore e un torto d'imporre o di consigliare un " sì ". Si tratta qui, invero, di fatti concreti, e quindi di una questione non teologica, ma medica ». Parole assai chiare ed opportune, che debbono richiamare il sacerdote alla prudenza, così da non voler sconfinare, sia pure col pretesto del bene delle anime, in un campo che non è di sua competenza. Di fronte a un accertamento medico che impone o fa presente la necessità di non correre il rischio della maternità, pur forse desiderata, il prete sia cautissimo ed eviti ordinariamente di interferire sia con l'esprimere giudizi più ottimistici, contrari a quelli espressi dai medici, sia col suggerire un ricorso ai metodi della continenza periodica quando, in casi particolarmente delicati, essi appaiono incerti e rischiosi. Sarebbe, osserva il Papa, « un errore e un torto ».

Tale medesima norma prudenziale di cauto riserbo era stata fatta presente ai sacerdoti dal S. Uffizio, in maniera anche più generale, il 16 maggio 1943, in un importante documento « *de agendi ratione confessariorum circa VI Decalogi praeceptum* », dove leggiamo fra l'altro: « Neque minori prudentia atque gravitate confessarius opus habet dum poenitentes, pro suo munere medici et magistri, *monet* atque *instituit*. Id vero apprime atque probe meminerit sibi haud corporum sed animarum curationem concreditam esse. Ejus, igitur, per se non est consilia poenitentibus dare, quae ad *medicinam* vel *hygienem* spectant, atque ea omnia devitet, quae mirationem moverent vel scandalum gignerent. Si quae, vero, consilia hujusmodi necessaria, etiam propter conscientiam, censeantur, eadem a perito recto, prudenti, atque morali doctrina instructo tractanda erunt, ad quem igitur poenitens remittendus est ». Suggerire appunto che si consulti, per maggiore garanzia e sicurezza nei casi particolarmente delicati e difficili sopra accennati, un altro medico specificamente competente in materia, è quanto di meglio e più prudente il sacerdote può fare, evitando invece di erigersi egli stesso giudice o consigliere in cose che direttamente sono della scienza medica.

b) Quando, ad ogni modo, la continenza periodica non è attuabile o non è accettata, non resta al sacerdote se non confortare gli sposi a restare fedeli al Signore e alla sua legge in una *continenza assoluta*, per la quale Dio non mancherà di soccorrere ed aiutare con la sua grazia.

Nel citato discorso alle ostetriche Pio XII, accennando all'eventualità che i coniugi, insistendo sul rischio che comporterebbe una nuova maternità e, quindi, sul fatto che in tale situazione essi non si sentono di affidarsi all'osservanza dei periodi agenesici, in certo modo, più o meno velato, domandano « l'approvazione di una "tecnica" dell'attività coniugale assicurata contro il rischio della maternità », con parola inequivocabile ed estremamente decisa dice: « Non lasciate alcun dubbio che anche in questi casi estremi ogni manovra preventiva e ogni diretto attentato alla vita e allo sviluppo del germe è in coscienza proibito ed escluso, e che una sola via rimane aperta, vale a dire quella dell'astinenza da ogni attuazione completa della facoltà naturale (2). Qui il vostro apostolato vi obbliga ad avere un giudizio chiaro e sicuro e una calma fermezza ».

A questa linea di condotta deve, a maggior ragione, ispirarsi il sacerdote: agire diversamente vorrebbe dire tradire la propria missione e le anime che egli deve guidare alla salvezza e alla santità di vita. Viene qui l'alto e grave monito di Pio XI nell'Enciclica « *Casti Connubii* » del 31 dicembre 1930: « Come vuole la suprema autorità nostra e la cura commessaci della salute di tutte le anime, ammoniamo i sacerdoti che sono applicati ad ascoltare le confessioni e gli altri tutti che hanno cura di anime, che non lascino errare i fedeli a sè affidati, in punto tanto grave della legge di Dio, e molto più che custodiscano se stessi immuni da queste perniciose dottrine, e ad esse, in qualsiasi maniera, non si rendano conniventi. Che se qualche confessore o pastore di anime — che Dio non lo permetta — inducesse egli stesso in somiglianti errori i fedeli a sè commessi o, se non altro, ve li confermasse, sia con approvarli sia colpevolmente tacendo, sappia di dover rendere severo conto a Dio, Giudice supremo, del suo tradito ufficio, e stimi a sè rivolte le parole di Cristo: « Sono ciechi, e guide di ciechi; e se il cieco al cieco faccia la guida, l'uno e l'altro cadranno nella fossa » (Mat. 15, 14).

Pur paternamente comprensivo delle reali e gravi difficoltà che possono mettere gli sposi nella tentazione di eludere le leggi divine, il sacerdote non mancherà però di fare ogni sforzo per confortare gli sposi a compiere il loro dovere cristiano. Facendo soprattutto appello al loro senso e alla loro coscienza cristiana e ai grandi principi di fede a cui essi debbono ispirarsi in ogni loro azione, egli avrà spesso la santa gioia di aver mantenuto, o forse riportato,

---

(2) Con questa attenta e pensata espressione: « attuazione *completa* della facoltà naturale », il S. Padre non esclude l'uso dei così detti « *atti imperfetti* », che i moralisti cattolici ammettono essere leciti fra i coniugi entro certi limiti e a certe condizioni, e che temperano in certa misura la severa astensione della continenza assoluta.

sul retto cammino anime che, senza il suo aiuto, se ne sarebbero allontanate.

3. - Se, peraltro, l'azione pastorale del sacerdote dovesse disgraziatamente incontrare un terreno ostile, impermeabile e refrattario, che cosa resta da fare al sacerdote?

A questa domanda, non c'è che una risposta possibile. Il dovere del confessore in questo caso è ben preciso e chiaro. Qualora, esaurite tutte le risorse dello zelo e della carità pastorale, il penitente non appare sinceramente pentito e non ha il fermo proposito di emendarsi e di far bene per l'avvenire, ma resiste all'azione del sacerdote e della grazia, non può, nè lecitamente nè validamente, essere assolto. Il confessore stesso assolvendolo, nonostante la di lui evidente indisposizione, si renderebbe reo di sacrilegio dinanzi a Dio.

Il sacerdote non dimentichi, a questo riguardo che, mentre gli sposi possono avere scusanti per non avere dei figli, non hanno invece nè possono avere scusa alcuna per abbandonarsi a pratiche onanistiche, le quali restano sempre e per qualsiasi motivo contro natura e intrinsecamente cattive e illecite. E proprio nell'uso di tali pratiche, più che nella semplice volontà di non aver figli, sta la loro colpa e il loro peccato. Quando perciò uno sposo, sia pure giustificato a non volere, almeno per il momento, altri figli, rifiuta ostinatamente sia la continenza assoluta, sia la C. P., e vuole invece continuare in rapporti onanistici, qualsiasi confessore non può far altro se non dimetterlo senza assoluzione. Lo farà con la maggiore carità possibile, esternando il suo vivo rincrescimento e insieme la speranza di poter presto riaccogliere, veramente pentito, il suo penitente; ma la realtà resta quella accennata, cioè a dire di un'assoluzione che egli ha dovuto negare.

Si abbia tuttavia presente la possibilità (che qui accenniamo soltanto, ma che è ampiamente trattata dai moralisti) che l'abuso del matrimonio sia da parte di uno solo dei coniugi, mentre l'altro, il quale pur vorrebbe sinceramente far le cose bene, deve subirne la perversa volontà. Se così fosse, il confessore saprà agire col suo penitente «innocente» secondo le direttive che vengono date per simili casi.

MOTIVI CHE LEGITTIMANO LA CONTINENZA PERIODICA

Rispondiamo ora al secondo quesito che ci è stato proposto, e che chiede una spiegazione circa i motivi che possono legittimare, in coscienza, il ricorso alla C. P.

La domanda si riferisce al noto caso di sposi i quali, pur salvaguardando in pieno i loro mutui *diritti* matrimoniali (senza, cioè, restringerli e limitarli ai soli tempi di sterilità), limitano però di fatto l'*uso* di essi ai soli tempi o giorni ritenuti infecondi.

E' da giudicarsi immorale o morale questa prassi? E quali motivi si richiedono per giustificarla?

1. - Ci sembra importante, allo scopo di far luce su questo punto, richiamare qui l'insegnamento magistrale di Pio XII nei due discorsi accennati alle ostetriche e al Fronte della Famiglia.

Il Papa richiama e ampiamente illustra quella che si può chiamare la *legge dello stato di vita*, ossia il dovere positivo che gli sposi, i quali regolarmente usufruiscono dei diritti coniugali, hanno di cooperare, con tali atti, alla procreazione di nuova vita. Il suo insegnamento rappresenta indubbiamente una nuova e fondamentale svolta nella morale matrimoniale, e non può essere ormai o trascurato o messo in dubbio dai moralisti.

a) Sforzandoci di riassumere ed esporre il pensiero del Papa, diciamo che il contratto matrimoniale, elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento, pone gli sposi in uno *stato sociale* con finalità, diritti e doveri particolari. Tra questi è da mettere in primissimo piano il dovere positivo di contribuire alla conservazione del genere umano, di dare nuovi elementi alla società e alla Chiesa e nuove creature per la gloria di Dio. La vita sessuale è fondamentalmente e primieramente istituita dal Creatore per un fine che evidentemente oltrepassa l'individuo per allargarsi ed estendersi al bene della società mediante la procreazione, che appunto dipende completamente dal retto uso di essa.

Orbene non si può dire cosa morale l'esclusione intenzionale dei mezzi positivi atti all'adempimento di un dovere inerente al proprio stato e al fine di una società di cui si è membri; e questo soltanto per egoismo o per capriccio o per evitare i sacrifici ordinari richiesti da chiunque debba soddisfare a un dato obbligo. Chi così operasse, sarebbe un egoista, un disertore della propria missione e verrebbe meno a un esplicito dovere del proprio stato, offendendo la natura, la società, la Chiesa e il Signore.

Nè vale il rifugiarsi nei fini secondari del matrimonio, dicendo che questi vengono allora ottenuti senza andar contro il fine primario. Infatti tali finalità vengono dopo quella fondamentale e subordinatamente ad essa, e sarebbe un'irragionevole inversione dell'ordine stabilito dal Signore approfittare della vita sessuale soltanto per i fini secondari, con atto positivo di volontà che esclude efficacemente il fine primario. Tale volontà — nota il Papa — « non può derivare che da un falso apprezzamento della vita e da motivi estranei alle rette norme etiche ».

Si tratta, come si vede, di un peccato *non di commissione*, ma *di omissione* nel mancato (intenzionale e voluto) adempimento di un dovere di stato, senza un sufficiente motivo.

b) Tale peccato è leggero, o può essere anche grave?

Sebbene il Papa non si pronunci esplicitamente a tale riguardo, tuttavia il suo modo di parlare suggerisce che, almeno nei casi estremi, si tratta di cosa molto seria. Perchè parla di gravi e seri motivi o ragioni, ammonendo che un tale sistema (senza un grave motivo) « sarebbe un peccare contro il senso stesso della vita coniugale ». Perciò conchiude il Padre Visser (3): « Una inversione

(3) « *Continenza periodica* », nel volume « *Problemi di vita coniugale* » edito, in collaborazione di vari autori, dall'Editrice SALES di Roma, 1955, pp. 194-195.

dell'ordine in una materia così grave deve essere nella sua sostanza un peccato grave; nella sua sostanza, cosicchè pare si debba dire che, almeno quelli che senza alcuna ragione seria escludono *ogni* procreazione, oppure si limitano ad un figlio solo, od anche a due dopo pochi anni di matrimonio, peccano gravemente (4). Fuori di queste mancanze evidenti ed enormi sarà difficile poter parlare di mancanza grave, dato che nei casi concreti sarà quasi impossibile determinare quale prestazione alla procreazione debba dare una coppia determinata di sposi ».

c) Poichè, peraltro, per l'adempimento di un dovere positivo possono sorgere gravi ostacoli e difficoltà che lo rendono moralmente impossibile, l'obbligo affermativo di dedicarsi e concorrere all'opera della procreazione — obbligo derivante per gli sposi, come fu visto, dallo stato di vita da essi abbracciato — ammette giuste e ragionevoli dilazioni ed anche omissioni. E in tale caso non è irragionevole usufruire della vita sessuale per i soli fini secondari. Perciò, dice Pio XII, « da quella prestazione positiva possono esimere anche per lungo tempo, anzi per l'intera durata del matrimonio, seri motivi, come quelli che si hanno non di rado nella così detta indicazione medica, eugenetica, economica e sociale (5) ».

E' chiaro che il motivo per usare della C. P. sistematicamente dev'essere proporzionato alla sua durata (« per sempre o solo per breve tempo »), al numero dei figli già avuti, allo stato demografico di un dato ambiente, ecc. Ad esempio, una continenza periodica per breve tempo richiede una causa mediocremente grave, come sarebbe l'opportunità di spaziare per un tempo conveniente successive gravidanze.

2. - Secondo tali concetti e tale dottrina possiamo ora rispondere alla domanda *se il pericolo di un uso onanistico del matrimonio, sia per sè solo, un motivo sufficiente per suggerire e applicare la C.P.*

---

(4) In nota il Visser cita, nello stesso senso, vari autori, come il Padre Hürth, il Viollet, Schneider, ecc.

(5) A queste indicazioni si possono ricondurre moltissime cause: ad es., malattia o grave debolezza della madre (transitoria o permanente); serio pericolo di aborto o di parto troppo difficile; gravi disturbi a causa della gravidanza; morbosa angoscia per un nuovo parto; probabilità di prole fisicamente o psichicamente deficiente; numero troppo grande di figli, con la sempre crescente difficoltà o impossibilità di dar loro un'educazione conveniente; povertà, disoccupazione, malattia o assenza del padre; abitazione insufficiente; il necessario riposo della madre dopo una gravidanza; ecc. Il Papa aggiunge esplicitamente che le predette indicazioni, le quali permettono di consigliare e praticare la C. P., « *si hanno non di rado* » e che « la Chiesa sa considerare con simpatia e comprensione le reali difficoltà della vita matrimoniale ai nostri giorni », così da poter affermare a modo quasi di conclusione di quanto aveva esposto circa la legittimità e al tempo stesso i limiti di una regolazione cristiana della prole, che si tratta di limiti « *in verità ben larghi* » (cfr. Discorso al Fronte della Famiglia, del 26 novembre 1951).

Una risposta della Sacra Penitenzieria, in data 16 giugno 1880, sembrava ammetterlo. Questo supremo Tribunale si esprimeva infatti così: « Coniuges praedicto modo matrimonio utentes (ossia usando la C. P.) inquietandos non esse, posseque confessarium sententiam, de qua agitur, illis conjugibus, caute tamen, insinuare, quos alia ratione a detestabili onanismi crimine abducere frustra tentaverit ».

Ma la dottrina morale su tale punto si è ormai chiarita e completata nella parola del Papa. Perchè la C. P. sia pienamente legittima, ci vogliono inoltre altri motivi seri. E il sacerdote non mancherà di istruire e ammaestrare gli sposi cristiani su questo punto. Egli insista a far comprendere che *solo giusti e proporzionati motivi* possono giustificare un eventuale ricorso alla C. P. Non servirebbe certamente a edificare e costruire, ma distruggerebbe invece la moralità del matrimonio il presentare la C. P. quale *sistema* regolatore per limitare indiscriminatamente la prole. Essa resta sempre soltanto un *rimedio* nei singoli casi e, come tutti i rimedi, non può che costituire un'*eccezione* e non già la *regola*: non è una *tesi*, ma un'*ipotesi*. Regolarmente, quindi, è da porre l'accento sul dovere positivo della fecondità, come frutto naturale dell'unione d'amore degli sposi. Purtroppo, spesso, il consiglio di applicare la C. P. cade su un terreno spirituale già onanistico o predisposto all'onanismo; e allora non si bada minuziosamente alle cause e condizioni di applicazione, trattandosi almeno di un male minore. Ma — insistiamo — questo solo non basta per un'applicazione completamente lecita e giustificata della C. P., e per poterla quindi positivamente consigliare. Occorrono inoltre altre condizioni e altri motivi, quelli che accennammo e senza di cui la C. P. (pur essendo del tutto diversa, nella sua struttura fisica e morale, dall'onanismo) non è scevra di colpa, che alle volte potrebbe diventare anche grave.

P. Alfredo Boschi S. J.

Questioni proposte

Comunione post Missam.

Nella chiesa X dove vi è personale a disposizione e Cappella del Santissimo, si usa che dopo la Messa Vespertina all'Altare centrale, fatta la funzione Eucaristica (la quale può essere allungata anche con un fervorino - una processione interna - Litanie solenni - Te Deum ecc.) si usa, dico, distribuire la Santa Comunione dopo aver trasportato il Santissimo alla Cappella.

Si desidera sapere se viene osservato lo spirito della Liturgia che dice di distribuire la Santa Comunione « Statim post Missam » e come praticamente regolarsi nel caso.

R. - La costituzione « Christus Dominus » esigeva che la Comunione fosse distribuita solo in unione morale colla Messa vesper-

tina. Quindi subito dopo la celebrazione. A rigore quindi nella Chiesa X non si era in regola essendovi tra la Messa e la Comunione altre funzioni che non hanno nulla a che vedere colla Messa. Una causa ragionevole però era sufficiente per distribuire la Santa Comunione a chi non avesse potuto farla prima (*Conf. C.* 867, *p.* 4).

Ora è venuta dalla S. Sede una ulteriore facilitazione che permette di dare la Comunione anche dove non si celebra la Messa vespertina, ma si fa una funzione come la Benedizione Eucaristica. Si richiede però il giudizio dell'Ordinario del luogo (*vedi Decreto S. Off.* 21-3-1960).

Si vede che la S. Sede tende a favorire in tutti i modi la frequenza alla S. Comunione dando ai fedeli la massima comodità.

Questa ulteriore concessione riguarda a rigore solo le chiese ove non c'è la Messa vespertina; ma ciò crea una ragione fondata per interpretare sempre più largamente il *C.* 867, *p.* 4 che dispone « Sacra Communio iis tantum horis distribuatur, quibus Missae sacrificium offersi potest, nisi aliud rationabilis causa suadeat ». Il nuovo orientamento tende alla larghezza e non farebbe stupire che colla riforma del Codice questo paragrafo non avesse più la sua ragion d'essere. Ma non precediamo il Legislatore. Del resto la S. Sede non intende che il Sacerdote sia unicamente impegnato nel distribuire la S. Comunione tutto il giorno a scapito di altri urgenti doveri.

Il digiuno eucaristico per il celebrante.

1) *In domenica devo celebrare due S. Messe. Alla prima Messa, terminata la distribuzione della S. Comunione (infra Missam), mi rimangono frammenti sulla patena. Non sapendo che fare (mancava il vasetto dell'acqua sull'altare; era una cappellina di periferia) faccio cadere i frammenti nel calice e li assumo coll'acqua. E' lecito, dopo di ciò passare alla binazione?*

Se non è lecito binare, il sacerdote che binasse, commetterebbe peccato veniale o mortale?

2) *Devo celebrare due S. Messe. Celebro la prima in una cappella dove non si conserva il SS. Sacramento. Terminata la distribuzione della S. Comunione (infra Missam) rimane, per errore, una Sacra Particola.*

a) *In tal caso è lecito consumare la S. Particola e passare alla binazione dopo un'ora o poco più?*

Se non è lecito, il binare diventa peccato veniale o leggero?

b) *Nel caso invece che dopo la distribuzione della S. Comunione rimanessero dei frammenti nella pisside, è lecito purificarla e prenderne le abluzioni (acqua coi frammenti) e passare alla binazione poco dopo?*

Se non è lecito, il binare è peccato veniale o leggero?

3) *E' lecito purificare le pissidi e prenderne le abluzioni fuori tempo della S. Messa? E' lecito fare la stessa cosa quando per di più si debba binare, poco dopo?*

Se non è lecito, il peccato è veniale o mortale?

4) *In riferimento ai casi suddetti, non sarebbe conveniente che qualcuno (per es. codesta Rivista, teologi, ecc.) abbiano a fare presente tali situazioni alla stessa Santa Sede affinchè (nello spirito delle facilitazioni concesse per il digiuno eucaristico) abbia a provvedere per ovviare alle difficoltà esposte?*

R. 1 - E' tanto chiaro che deve purificare dopo la Comunione con le abluzioni del calice che non vedo la difficoltà. Se il celebrante bina prima delle tre ore deve prendere solo acqua; se no anche il vino. I frammenti non impediscono la binazione!

R. 2. - E' certamente lecito consumare la particola o i frammenti e poi binare tranquillamente. Forse il proponente non ricorda che nella S. Messa la Comunione è unica moralmente, anche se le particole sono tante!!

R. 3. - Purificare la pisside fuori della S. Messa non è lecito tranne che vi sia una speciale urgenza. Se si prendono le abluzioni fuori della Messa non è più lecito binare perchè non si è digiuni. Basterà lasciare di purificare collocando la pisside in luogo decoroso e purificare poi nella binazione. Se c'è urgenza di purificare (io però non la vedo!) basterà versare le abluzioni in un vasetto e consumarle poi nella S. Messa. La Chiesa non dà culto ai soli frammenti.

R. 4 - Come si vede non c'è bisogno di disturbare la S. Sede; ce la caviamo da noi.

Medicine e Comunione.

Il proponente si trova in un ospedale e spesso gli si presenta questo caso:

Ad alcuni ricoverati, quando viene data la purga, insieme all'olio di ricino viene mescolato del cognac allo scopo di rendere meno disgustosa la purga stessa. Ora accade che alcuni di essi mi chiedono di fare la S. Comunione dopo aver bevuto detto olio misto a cognac. Per dire la verità, a me sembra, secondo le nuove norme sul digiuno eucaristico, che non sia lecito comunicare tali pazienti, prima che non siano trascorse le tre ore richieste dal decreto per gli alcoolici, e ciò perchè non ritengo, in questo caso, che il cognac misto all'olio debba considerarsi una medicina.

Sarei grato al P.M. *di una risposta in merito e se erro, il perchè.*

R. - Quando la medicina ha come componente di base l'*alcool* si può tranquillamente prendere, anche immediatamente prima della S. Comunione. Credo valga questa norma di larghezza anche quando il « cognac » è mescolato all'olio di ricino per non provocare il vomito. In questo caso è abbastanza chiaro che è preso in qualità di medicina. Negli altri casi, *salvo meliori judicio,* non oserei permetterlo perchè ciò è pericoloso di abusi. Infatti ecco che altri si crederebbero autorizzati a metter alcune gocce di alcool in caffè, nel latte o altre bevande per renderle più gradite. Si apre una porta nella casistica del digiuno troppo pericolosa.

Del resto non vedo perchè non si possa fare la Comunione e provvedere dopo per il purgante. Così ogni difficoltà scompare.

Can. Giuseppe Rossino

"Privatim et secreto" (can. 1135 § 3)

Status quaestionis.

Occasione sacrae missionis (can. 1349 § 1) praedicatae a Patribus O.F.M. tempore autumnali 1959, Caia declaravit in confessione concionatori missionis sequens factum: contraxi in forma canonica, sed invalide, die 8 sept. 1940 matrimonium cum Caio, consanguineo meo in tertio gradu tangente secundum, quin in examine sponsorum revelaverim hoc impedimentum, quod fuit pro foro externo occultum; nam proavus Caii vivens in legitimo matrimonio cum Augusta nutrivit relationem carnalem cum avia mea, adhuc nubili illo tempore et in servitio domestico in domo dicti proavi occupata. Proles nata ex hac illicita relatione inscripta fuit in libro baptismatis tamquam proles ignoti patris (can. 777 § 2). «Sapienter», uti putavi illo tempore, non revelavi hoc impedimentum dirimens; nam occasio nubendi Caio pro me fuit faustissima; Caius enim ex una parte fuit ditissimus, ex altera autem parte fui ego superadulta 28 annorum, pauper et plenissima taedio servitii domestici apud extraneos; volui fundare propriam familiam. Quia concionator missionarius et in casu confessarius Causam ordinare non potuit ratione mox habendae absentiae e pago, petiit a Caia, ut alium sacerdotem ipsi vicinum adiret; ipsa petiit parochum loci extra confessionem eique totam Iliadem sui connubii enarravit. Quia consanguinitas contracta fuit ratione occulta, parochus censuit rem componendam cum S. Poenitentiaria. Ideo parochus die decima octobris 1959 sequentem libellum supplicem transmisit ad S. Poenitentiariam (Roma, Palazzo dei Convertendi, Via della Conciliazione 34).

Beatissime Pater,

Ad pedes Sanctitatis Vestrae humillime provolutus Titius confessarius ea, quae sequuntur, exponit: Caia, catholica, oratrix in Causa, ante viginti circiter annos in forma canonica contraxit matrimonium cum Caio, reticito impedimento consanguinitatis tertii gradus tangentis secundum, proveniente ex copula illegitima inter proavum Caii et aviam Caiae. Ex matrimonio oratricis processerunt decem filii adhuc viventes. Caius absolute ignorat impedimentum. Caia autem occasione s. missionis edocta de suo statu graviter peccaminoso, facti vere poenitens implorat convalidationem matrimonii pro foro interno.

Et Deus...

Ex N. N. 10-X-1959. Titius confessarius

Responsum dirigatur ad N. N., parochum in N. N., via N. n. 65.

Die secunda novembris 1959 parochus recepit a S. Poenitentiaria epistolam sub hac forma: intra involucrum officiale fuit aliud invo-

lucrum clausum cum inscriptione: Discreto viro confessario. Parochus aperiendo involucrum haud invenit petitam convalidationem matrimonii in casu, sed solum mentem S. Poenitentiaria: « Titius confessarius haud dedignetur certiorem facere S. Poenitentiariae Dicasterium, utrum impedimentum consanguinitatis sit omnino occultum i.e. nemini notum praeter oratricem ». Parochus comunicavit oratrici responsum S. Poenitentiariae quaesivitque ab ea: quisnam praeter te habet notitiam assertae consanguinitatis? Ipsa respondit: Caio absolute ignota est dicta consanguinitas, sed in parentela mea, quae adhuc memoriam habet aviae meae, regnat quaedam *suspicio* de asserta consanguinitate inter me et Caium. Mater enim mea in registro baptismatis inscripta est ut filia illegitima matris N. N. et patris ignoti. Sed data de facto intima relatione meae aviae, domesticae in domo ditissimi proavi, quo gavisus est Caius, facile homines suspicantur: ille pater ignotus est nemo alius ac ille ditissimus vir, in cuius servitio avia mea per multos annos stetit.

Quo responso a Caia recepto parochus rescripsit ad S. Poenitentiariam: impedimentum consanguinitatis in casu non est *omnino* ignotum. Responsum Dicasterii Poenitentiariae de 10 nov. 1959 hoc fuit: « Recurratur ad S. C. de Sacramentis ».

Bened. XIV, Institutiones ecclesiasticae, Institutio 87, n. 39, declarat: S. Poenitentiaria in omnibus dispensationibus matrimonialibus addit clausulam: « dummodo impedimentum occultum sit » sive hoc modo: « dummodo omnino occultum sit »; in nn. 40 et 41 allegat Papa diversas opiniones auctorum et inprimis respicit illud « materialiter publicum, formaliter occultum »; in n. 43 recte dicit Papa: S. Poenitentiaria ponit condicionem: dummodo occultum sit impedimentum, uti condicionem sine qua non (ut ait Navarrus). Circa sensum illius « occultum » non debemus audire illos, qui nulla experientia S. Poenitentiariae praediti sunt; sed necessarium ducimus perscrutari, quid hoc vocabulo occulti impedimenti ab eodem Sacro Tribunali intelligatur. Haec autem cognitio ab illis solum comparari potest, qui munus aliquod in ipso Tribunali gesserunt. In n. 44. Benedictus XIV. citat Prosperum Fagnanum, qui fuit praeclarus « Corrector » in S. Poenitentiaria et sapienter de impedimento occulto sermonem instituit et primum ostendit illud occultum impedimentum dici, quod nullo pacto demonstrari potest, et Dei solum iudicio permittitur. Impedimentum autem quasi occultum esse, quod solum duobus, tribus, quinque testibus comprobatur; sed hoc ultimum teneri nequit si S. Poenitentiaria utitur voce: « dummodo impedimentum omnino occultum sit ». Plerumque id accidit, cum impedimentum criminis dispensandum proponitur, potissimum vero, cum uterque coniux novo matrimonio copulatur, postquam necem prioris conjugis molitus fuerit: Dummodo omnino occultum sit, quod uterque Oratorum in morte dicti mariti machinatus sit, et plane ignoretur, quod eius mors inde secuta sit et delinquentibus solum innotescat. Quod si duo, quattuor aut quinque crimen ipsum deprehenderint, tunc occultum minime diceretur. In sequentibus numeris Papa allegat doctrinam illorum auctorum, qui versati fuerunt in praxi S. Poeni-

tentiariae: in n. 48 Canonista in cathedra Petri profert suam opinionem de illo axiomate: *materialiter* publicum, *formaliter* occultum; primo illustratur axioma per exempla et suam sententiam hisce verbis exprimit: quando fui addictus per tot annos S. Paenitentiariae, semper in more positum fuit, ut impedimentum publicum *materialiter* specteretur, et numquam eo devenimus, ut examen fieret, an impedimentum *formaliter* occultum censendum esset.

Uti vidimus, S. Poenitentiaria posuit in responso condicionem: « dummodo impedimentum *omnino* occultum sit ». Cum autem Caia illud « omnino occultum » affirmare nequiret, S. Poenitentiaria iuste oratricem remisit ad S. C. de Sacramentis, ut dispensatio petatur et concedatur pro foro externo. Sed parochus cum licentia Caiae non adiit S. C. de Sacramentis, sed Ordinarium loci, qui vi Facultatum quinquennalium dispensavit super impedimentum consanguinitatis, sed postulavit, ut oratrix renovaret consensum « privatim et secreto ».

Quid hoc significat? Quam quaestionem sibi posuit parochus. Ipse ergo consuluit tres celebres auctores suae patriae; sed ipsi non dederunt interpretationem doctrinalem textus can. 1135 § 3: « Si sit occultum (sc. impedimentum) et uni parti ignotum, satis est, ut sola pars impedimenti conscia consensum privatim et secreto renovet ». Illae celebres auctoritates in explicando canone scripserunt: « pars conscia renovet consensum, privatim et secreto ». Eodem fere die, quo parochus — utique sine fructu — suam perplexitatem suis confratribus in collatione pastorali exposuit, venit amicus parochi, professor j.c. ad consuetam visitationem. Patet parochum ipsi suum animum anxium manifestasse. Qui lector j.c. primo parochum edocuit: ad convalidandum matrimonium ex impedimento dirimente invalidum requiritur, ut impedimentum iam per se cessaverit (v. g. aetas) aut dispensatum fuerit, insuper necesse est, ut saltem pars impedimenti conscia renovet suum consensum, quae renovatio consensus vi can. 1133 § 2, solum iure ecclesiastico requiritur, utique ad validitatem. Tandem professor j.c. ad duo gravia puncta amicum direxit: primo: can. 1133, § 2, reiicit opinionem illorum auctorum, qui asseruerunt: *ex iure naturae* matrimonium non poterit convalidari, nisi utraque pars consensum renovaverit. Ratio auctorum haec fuit: consensus matrimonialis, cui obstat impedimentum etiam mere eclesiasticum, est *ex jure naturae* invalidus.

Bened. XIV citat l. c. n. 68 haec Scoti verba: « Primus consensus non fuit matrimonialis; et ideo ad hoc, quod sint conjuges, requiritur novus consensus: et tunc dico, quod, si impedimentum non exprimatur personae insciae, ipsa in copula carnali sequenti non consensit novo consensu, sed solum reddit in virtute primi consensus, qui nullus fuit, et ideo licet persona sciens de novo consentiat, non tamen sufficit. Hoc expresse dicit Glossa in cap. 1 de eo, qui duxit in matrimonium, quam polluit per adulterium. In primo consensu, qui nullus fuit, intelligitur perdurare, sicuti probatur de servo, qui creditur liber, cum quo contrahatur, si post manumittitur, uxore ignorante, non contrahitur matrimonium, quia post manumissio-

nem factam manendo cum eo, semper intelligitur approbare consensum primum, qui fuit erroneus, et non matrimonium ».

Insuper, ita lector j.c., Codex removit summam difficultatem, sc. modum renovandi consensum. Quem modum illuminat Bened. XIV l. c. n. 59 hisce verbis: « Si de contractis jam matrimoniis agatur, et occultum impedimentum interveniat, quod uni solum ex conjugibus perspectum sit, tunc, si petatur a Poenitentiaria, ut idem matrimonium eius facultate confirmetur, in hanc sententiam diplomata traduntur: dummodo impedimentum praefatum occultum sit, et separatio inter latorem, et dictam mulierem fieri non possit absque scandalo, aliudque non obstet, cum eodem latore, ut, dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata, sed ita caute, ut latoris delictum numquam detegatur, matrimonium cum eadem muliere, et uterque inter se de novo secrete ad evitanda scandala, praemissis non obstantibus, contrahere, et in eo postmodum remanere legitime valeat, misericorditer dispenses, in numeris sequentibus respictuntur difficultates practicae; in primis in n. 60 tangitur condicio: « si id fieri possit absque scandalo »: in n. 61: « Secundo dicitur, ut alter conjugum, qui impedimentum ignorat, certior fiat primum consensum irritum fuisse, ita, tamen, ut crimen, ex quo proficiscitur ipsum impedimentum, minime detegatur. Tertio, his peractis, clam matrimonium renovandum est, nempe, iterum mutuus consensus praestari debet ». Ad verba: « sed ita caute » notat cit. Van Espen (l. c. n. 66): « Magna hic prudentia, ac circumspectione opus est: unde merito executor hic non tantum humana, sed vel maxime divina consilia, et auxilia adhibebit, recurrendo ad Patrem luminum, ut eum lumine suo illuminet, quid in casu adeo perplexo agere debeat ». Propter difficultatem huiusmodi quidam auctores una cum Sanchez asseruerunt: « non esse conditionem, sed instructionem quamdam Confessarii, ut certior sit posterioris Matrimonii contractus » (l.c. n. 67). Contra hanc opinionem, scribit Papa in n. 68 asserendo « nam certissimum est inter Jurisperitos, quod vera conditio ex ablativo absoluto consequitur ». Tandem in n. 71 Romanus Pontifex: « Qui periti sunt moris, et instituti Sacrae Poenitentiariae iam pro certo tenent, ad confirmandum matrimonium requiri novum consensum, et simul ignaro coniugi detegendum impedimentum. Quamobrem rationem, modumque perscrutantur, ne crimen impedimenti causa in lucem proferatur ».

Quattuor modi certiorandae alterius partis allegantur.

Quibus textibus allegatis ex Benedicto XIV professor j.c. dixit amico suo: videsne quale beneficium Codex tribuerit pauperibus confessariis? Juste canonista quidam notat de tali forma convalidendi matrimonii: « est aliena a rerum veritate »: nam potius est non renovatio consensus quam vera renovatio. St. Alphonsus in sua Theologia morali (vol. VI, n. 1117) allegat sex diversos modos renovandi consensus.

Tibi, amice, explicabo subito illud « privatim et secreto ». Consentio tuae opinioni: quidam auctores cum quadam levitate transeunt can. 1135 citando nihil aliud nisi verba canonis.

In jure antiquo terminus « privatim » et « secreto » usurpatus est synonymus; sed in jure novo illud « privatim » opponitur ter-

mino: « forma iure praescripta », cfr. can. 1135 §§ 1-3 cum § 3 can. 1136 « secreto ». Quamvis forma iure praescripta fuit servata, tamen ipse contractus matrimonialis poterit esse secretus, cogites matrimonium conscientiae (can. 1104 sq.). Vox « secreto » etiam invenitur in jure s. ordinationis, ubi dicitur: « quoties ordinatio iteranda est... fieri potest *secreto* ». Unde terminus « secreto » hunc continet sensum: actus respectivus debet ita poni, ut maneat occultus; hic actus occultus diverso modo verificari potest: una pars renovat consensum coram parocho obligato ad secretum, uterque renovat consensum coram duobus testibus obligatis ad secretum. In can. 1135 § 3, de quo in casu illud « secreto » edicit: nulla persona debet recipere notitiam de consensu renovato, sc. neque coniux neque confessarius neque parochus neque testes. Vox « privatim » continet hunc sensum: forma contrahendi matrimonii canonica non est observanda. Caia, de qua casus noster, renovet ergo consensum per merum actum voluntatis aut exprimat hanc voluntaem per verba aut per actum concludentem affectu maritali, cfr. Gasparri, *De Matrimonio* (ed. 1932), vol. II, n. 1200; insuper. Benedictum XIV, l.c. n. 64; S.R.R. 1-6-1940 (Decisiones S.R.R. vol. 32, p. 431 ad 7) refutat falsam doctrinam cit. De S. Smet postulantis, uti videtur, pro *omni* convalidatione matrimonii simplici, ut *utraque* pars antea de invaliditate prioris matrimonii certior fiat.

D. G. Oesterle, O.S.B.

L'Onanismo giusta causa di separazione legale dei coniugi

A norma del c. 1131 § 1, il coniuge può chiedere la separazione coniugale temporanea, se l'altro coniuge conduca una vita ignominiosa o criminosa, se costituisca un grave pericolo per l'anima o per il corpo del coniuge innocente, se rende troppo difficile la vita comune con sevizie, e simili cause.

Il coniuge che ostinatamente vuole praticare l'onanismo coniugale, secondo la dottrina comune dei moralisti e dei canonisti, costituisce colpevolmente un continuo incitamento al peccato e pone in pericolo permanente l'anima dell'altro coniuge, il quale pertanto ha diritto di chiedere la separazione personale.

Scrive M. a Coronata, (*De Matrimonio*, 1957, n. 663, d.): « Id valet praesertim si coniux ad peccandum provocet in usu matrimonii ».

E Cappello (*De Matrimonio*, n. 829): « Periculum animae inducitur continua aut saltem frequenti provocatione ad gravia peccata, v. gr. contra fidem, contra castitatem coniugalem, etc. ».

Lo stesso dice Sant'Alfonso (*Theologia moralis*, VI, n. 973), Stocchiero, (*Il matrimonio in Italia*, n. 421, nota) ed altri ancora.

Ciò vale sopratutto se un coniuge vuole praticare l'onanismo con strumenti (condom, pessario, ecc.) che rendono l'atto coniugale intrinsecamente malvagio fin dall'inizio.

Una sentenza rotale del 1925 così si esprime (Decisiones XVII, p. 44): « Onanismus autem grave est peccatum, maxime si per instrumentum condom appellatum perficitur, quia tunc uxor ne materialiter quidem huic nefario crimini cooperari potest, sed tenetur positive resistere ».

In tali casi la moglie, e in genere il coniuge innocente, è obbligato in coscienza a separarsi, se l'altra parte persiste nell'ostinatezza, secondo il detto di Cristo (Mt., V, 29): « Si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum et proice abs te... » (Cfr. M. a Coronata e Cappello, l.c., e in genere tutti i moralisti e canonisti).

Scrive Holböck (*Tractatus de iurisprudentia S. R. Rotae*, 1957, p. 257): « Periculum animae inducitur... denique continua aut saltem frequente provocatione ad qualecumque peccatum grave. Si grave hoc periculum mediis aliis sufficienter removeri non potest, pars innocens se separare *tenetur*, et removenda sunt, iure naturali dictante, gravia peccandi pericula ».

Ma, anche se il marito intendesse praticare il coito interrotto, sussiste il pericolo per l'anima della moglie, che non può cooperare, se non per grave causa, e solo materialmente, come insegnano unanimamente i moralisti dietro gli insegnamenti costanti della Santa Sede.

La citata sentenza rotale continua a dire: « Ceterum quivis onanismus maxime probrosus est mulieri, cum eam reddat merum materiale voluptatis instrumentum itemque frustrare potest ius mulieri quoque competens prolis generationem procurandi ».

Per lo stesso motivo sembra da dirsi ingiuriosa al marito la prassi della moglie che ricorre a lavaggi per impedire la concezione. In tal caso l'uso del matrimonio serve solo alla voluttà e frustra il fine naturale del coniugio.

Aggiungo che, secondo la dottrina medica, non solo cattolica, tutte le forme di onanismo sono dannose alla salute, specialmente della donna (Antonelli, *Medicina pastoralis*, 1932, n. 231-145; Cucco, *Amplexus interruptus*, 1940 e *L'amplesso e la frode*, 1958), e pertanto costituiscono anche un pericolo per il corpo, previsto dal c. 1131 § 1 come causa di separazione.

Inoltre l'onanismo, specie se un coniuge è di timorata coscienza, costituisce sovente causa di dissidi e di scissione degli animi, e quindi può costituire le sevizie parimenti previste dal c. 1131 § 1.

Anche secondo la dottrina dei civilisti l'onanismo è causa legittima di separazione coniugale per colpa dell'altro coniuge.

L'art. 151 cod. civ. stabilisce: « La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minaccie o ingiurie gravi ».

Scrive Umberto Azzolina (*La separazione personale dei coniugi*, Utet, 1951, p. 75): « *Eccesso* deve pure ritenersi anche la pretesa di ricorrere a pratiche maltusiane quando non vi sia il consenso di entrambi i coniugi: in tal senso il Tribunale di Milano 27 aprile 1914

e Appello Bari 1 aprile 1927), in quanto tali pratiche, oltre a menomare i fini matrimoniali, tra cui è principalissimo quello della procreazione, impongono uno svolgimento dei rapporti sessuali che, pur senza essere contro natura, non è neppure secondo natura, e presuppone il ricorso ad accorgimenti artificiali che modificano e disturbano lo svolgimento normale dei rapporti stessi. In questo senso il ricorso alle pratiche maltusiane costituisce certamente qualche cosa che eccede dall'ordine naturale, e il coniuge non può essere tenuto a subirlo, se la sua coscienza o la sua costituzione fisica vi ripugnano ».

Con più forte ragione costituisce causa di separazione legittima la pretesa di esercitare la sodomia (Aertnys-Damen, *Theologia moralis*, 1939, II, n. 936), e, in genere (Azzolina, l. c.), « costituiscono eccesso le forme di sfrenata lascivia sessuale che si collegano alla satiriasi e alla ninfomania e che riescono particolarmente nocive all'armonia coniugale quando vi sia uno squilibrio tra le risorse fisiche del marito e della moglie ».

Causa più grave ancora sarebbe la pretesa di procurare l'aborto (Azzolina, l. c.).

Quanto sopra dico non per volere portare la discordia nelle famiglie, ma piuttosto nella speranza che questa dottrina possa costituire un freno al peccato, se debitamente viene fatta conoscere.

La separazione non si può consigliare nè approvare alla leggera, ma solo con grandissima cautela, e dopo che sono risultati inutili tutti i tentativi di ravvedimento del coniuge colpevole, date le cattive conseguenze pratiche che porta sempre con sè.

Non bisogna tuttavia dimenticare le parole di Gesù Cristo (Luca, XII, 51): « Putatis quia pacem veni mittere in terram? Non, dico vobis, sed separationem... ». E le altre (Luca, XIV, 26): « Si quis venit ad me et non odit... uxorem..., adhuc autem et animam suam, non potest meus esse discipulus ».

Son convinto che se le mogli cristiane fossero più energiche a fare valere i diritti di Dio e della coscienza, si eviterebbero un maggior numero di peccati senza arrivare alla separazione. Per lo più: chi pecora si fa il lupo se la mangia.

P. Bonaventura da Gangi

La Religione cattolica dello o nello Stato?

Ci fu una legittima soddisfazione lo scorso anno, quando si apprese, dai nostri giornali e Riviste, aver la Corte Costituzionale dichiarato che — di fronte alle nuove disposizioni della *Magna Charta italiana* — non aveva perduto alcun valore l'art. 724 c.p., comminante l'ammenda da lire cento a lire tremila a chi pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerate nella Religione dello Stato (Statuto, art. 1).

Quella soddisfazione, almeno in me, ora è stata di molto attenuata, a leggere la motivazione della succennata dichiarazione, nella sentenza, recentemente pubblicata, della Corte, con data del 24 — proprio la Vigilia del S. Natale — dicembre 1958, e col n. 79.

Procediamo con ordine prima in fatto e poi in diritto.

In facto. La sentenza in parola fu provocata da un certo Giuseppe Fumarola, denunciato al Pretore di Martina Franca (TA), per aver pubblicamente bestemmiato con invettive contro il Crocefisso, all'indirizzo del quale aveva sputacchiato. Il Pretore, in contraddittorio colla Difesa del reo convenuto, rimase perplesso. E ricorse all'Alta Corte, chiedendo se era ancora applicabile l'art. 724 c.p., a difesa e tutela della Religione dello Stato, giusta l'art. 1 dello Statuto Albertino, richiamato dall'art. 1 del Trattato Lateranense. La Corte rispondeva meravigliandosi della meraviglia dell'interpellante. Non aveva egli letto l'art. 8 della Costituzione Italiana? « Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ». Non era più dunque il caso di parlare di confessione cattolica o di altra confessione dello Stato. « Lo Stato — ella implicitamente affermava col Guizot — non si *confessa* »: non ha cioè una confessione religiosa, sia cattolica o altra.

Sì, l'art. 724 è ancora applicabile, conserva tutto il suo valore anche dopo la Costituzione della Repubblica Italiana del 27 dicembre 1947, in vigore dal 1° gennaio 1948, a speciale tutela della Religione Cattolica; ma non perchè questa possa dirsi « Religione dello Stato Italiano », ma solo perchè è la religione della quasi totalità degli Italiani.

E' cambiato, così, il presuposto del discusso articolo del codice penale con tutto il suo complesso ideologico, morale e politico, di cui quell'articolo fa parte: da oggettivo, sostanziale e fermo ad alcun che di soggettivo, contingentale e conseguentemente instabile. *Aliis verbis*: lo Stato Italiano ha rinunciato ad una nobile ed antica corona, come a cosa che non gli appartiene, e che forse crede per lui inutile, anche se non dannosa. Ma la tutela trovandola in altri, solo perchè vede che questi altri — che gli appartengono — ne hanno una certa considerazione.

Eccone però le conseguenze. Si grida, innanzitutto, da parte degli acattolici: Siamo anche noi *subditi legum*, siamo anche noi italiani, e la Costituzione Italiana non fa questioni di minoranze

e maggioranze, garantisce a tutti la stessa libertà; perchè si vorrebbe mettere una disparità di trattamento in materia confessionale?

Si potrebbe ben rispondere a questi signori di non scalmanarsi tanto in materia, perchè — proclamato che la Religione Cattolica non è più la religione dello Stato, e dato che tanti italiani sono poco sensibili a certe offese alla loro religione e si mostrano già abbastanza indifferenti di fronte alla bestemmia — lo Stato avrà poco da lavorare circa l'applicazione dell'art. 724.

Piuttosto è da pensare all'art. 21 della Costituzione: « Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ». Se il Fumarola — ciò posto — pensa che il Crocifisso è degno di vituperi (il Carducci scrisse che ci fece servi!), come impedirgli che manifesti liberamente questo suo pensiero con parole e gesti? Poco vale la ragione che la grande maggioranza degli italiani la pensa diversamente. O che non doveva il Galilei manifestare il suo pensiero sul movimento della terra, solo perchè non solo gli Italiani, ma quasi tutto il mondo la riteneva immobile? No! Piuttosto che non si poteva, e però non doveva egli rovesciare così, tutto d'un tratto, una credenza non semplicemente secolare ed universale, ma fondata (sebbene falsamente) sulla Rivelazione.

Non so se mi spiego. Perchè sia rispettato ed abbia un valore rilevante e producente l'art. 724, bisogna metterlo di fronte a qualche cosa in se stessa rilevante, degna oggettivamente del massimo rispetto, imponente non tanto per la forma quanto per la sostanza. Bisogna, per il caso nostro, dire che la Religione Cattolica è d'un contenuto prezioso, e che se non si hanno ali per salire ad un mondo ideologico, fa d'uopo scendere almeno al mondo pratico, come appunto intese fare il legislatore dell'art. 724, parlando di Religione dello Stato con richiamo all'art. 1 dello Statuto Albertino.

Quando, a prova, l'Assemblea Costituente volle assicurare la difesa della Patria, non la poggiò sul comune sentimento patriottico, ma su un dovere che è sacro per ogni cittadino (art. 52).

I rapporti — d'altronde — tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono indicati e richiamati dall'art. 7 della Costituzione. Orbene, trattandosi di rapporti contrattuali bilaterali, non poteva unilateralmente la Costituzione mutare i patti concordati. Ed allora come si può ripetere che, per la Costituzione, lo Stato non può fare discriminazione tra le diverse confessioni religiose e molto meno farne sua una di esse? Sarebbe così abrogato l'art. 1 del Trattato Lateranense che ricorda e conferma essere la Religione Cattolica la religione dello Stato Italiano? Si è da tempo a ciò risposto che quel sottolineato *dello* importa solo che qualora lo Stato volesse accompagnare qualche suo atto con propiziazioni o celebrazioni religiose, dovesse ricorrere ai riti ed ai ministri della Religione Cattolica. Troppo poco, davvero!

Ma anche quel minimo (non concesso ad altre confessioni religiose) potrebbe ben far pensare — come di fatto sempre e da tutti si è pensato — esser la confessione cattolica confessione dello Stato o, quanto meno, gradita allo Stato; onde la speciale tutela che ad essa presta con disposizioni del codice penale.

Sempre, ma specialmente coi Patti Lateranensi lo Stato ha fatto alla Religione Cattolica un trattamento, che solo si può usare con ciò che fa parte del suo patrimonio morale. Non si ripeta che l'ha fatto soltanto perchè era patrimonio di quasi tutti i suoi sudditi. Lo si vuol dire proprio oggi, che vediamo parecchi Stati in aperto contrasto coi sentimenti dei loro sudditi, in modo particolare in materia religiosa! Di fronte alla tirannia, non si può parlare, e molto meno si possono formare argomenti di prova.

Noi, invece, argomentiamo così: Se tutti, *grosso modo*, gli italiani son cattolici, poichè il tutto non è che una risultanza delle parti, uno Stato se non vuol gravarsi della repellente qualifica di «laico» nel senso deteriore della parola, deve far sua la religione dei suoi sudditi. La religione infatti dell'Inghilterra è l'anglicanesimo, perchè in massima parte — e non la quasi totalità, come sono cattolici gli italiani — gli inglesi sono anglicani in religione.

Ancora. Coll'art. 34 del Concordato, lo Stato Italiano ha conosciuto (o riconosciuto) qualche cosa di sacro nella Religione Cattolica (il matrimonio); e coll'art. 36 ha voluto che si sviluppasse nelle sue scuole l'insegnamento della dottrina cattolica (naturalmente perchè ha giudicata vera quella dottrina). E non sarebbe un'anomalia dire che si riconosce il sacro e non vi si aderisce? che si vede la verità e non la si fa propria? La logica deve farci concludere che, se lo Stato fa proprio l'essenziale della Religione Cattolica, fa propria la religione stessa.

Mons. Donato Venditti

Questioni proposte

Ancora sul matrimonio rato.

Ho letto sul «Perfice Munus» di marzo, pag. 170, *la Sua risposta alla questione proposta sul* Caso di matrimonio.

L'assillo manifestato dal richiedente aveva preoccupato molto anche me. Le risposte che mi venivano date in sostanza non soddisfacevano. E' certo infatti che il contratto è completo a matrimonio rato. La materia è ancora integra, ma il consenso è stato rispettivamente offerto e ricevuto in modo che il contratto de sua natura è perfetto. Come mai allora la Chiesa lo può rescindere quando si tratta di matrimonio puramente rato?

Mi è venuta un'idea un giorno studiando la possibilità della Chiesa di rilassare i voti: quando la dispensa non viola la giustizia, la Chiesa li può rilassare. Ho fatto un avvicinamento al caso del matrimonio: la Chiesa permette di fare il voto ed esercita in questo la sua potestà tutoria sopra i fedeli. Mette come condizione, in base al codice che rivendica alla Chiesa il potere di dispensare, che l'atto abbia tale limitazione nel momento in cui si compie.

L'uomo si impegna colla condizione che il suo impegno sia dalla Chiesa solvibile positis ponendis. Naturalmente la dispensa non può avvenire colla violazione di un diritto acquisito: ecco la limitazione dinanzi alla violazione di giustizia.

Posto che la Chiesa dichiara dispensabile il matrimonio rato e non consumato, non viene posta una condizione di solvibilità al contratto espresso dagli sposi per cui l'espressione libera del loro consenso è in partenza sottoposta a questa autorità della Chiesa?

Se il matrimonio è consumato, si potrebbe violare il diritto dell'altro coniuge o della eventuale figliuolanza. Quando anche non vi fosse violazione di diritti veri e propri, ci potrebbero essere tali inconvenienti per cui la Chiesa non crede opportuno limitare l'indipendenza del consenso matrimoniale.

Non le pare, Monsignore, che tale modo di prendere le cose, per altro con fondamento, risolva la difficoltà molto meglio che la risposta di Alessandro III da lei giustamente presentata come poco soddisfacente?

Una sua benevola risposta in merito mi darebbe maggiore sicurezza per la soluzione prospettata.

R. - Credo che si potrebbe più facilmente ragionare così. Chi contrae canonicamente, sa, deve sapere che il suo matrimonio, prima di esser consumato, potrebbe esser sciolto per un fine superiore, quale è la professione religiosa. Quindi egli contrae a questa condizione, se la condizione si realizza, egli non potrà lamentarsi di ingiustizia.

Dalle costituzioni del Ven. Capitolo della Chiesa Cattedrale di N.N.

Art. 14. - Il Prevosto, che è la prima Dignità del Capitolo, occupa il primo posto in Coro. Allo stesso o a chi presiede spetta di dirigere il Coro.

Art. 15. - Il Decano occupa il secondo stallo, il Ciantro il terzo, il Tesoriere il quarto.

Art. 16. - Al Tesoriere la cura e la custodia delle Sacre Reliquie, delle cose preziose, Argenti, Vesti sacre e suppellettili, del tesoro della Chiesa Cattedrale, dei quali oggetti terrà relativo inventario.

Art. 57. - Pertanto spetta alla prima Dignità convocare il Capitolo, ed essendo questa assente, impedita o nolente, alla seconda Dignità e così di seguito alle altre Dignità o Canonici.

Art. 59. - Il Presidente che sarà il Prevosto o, in sua assenza, il digniore fra i presenti, darà principio con l'invocazione dello Spirito Santo e vi darà fine con la recita dell'Agimus.

Art. 68. - Il Capitolo amministra i propri beni a mezzo di tre Deputati eletti fra i Capitolari.

Art. 76. - I Deputati di unita al Cancelliere, al Procuratore e al Contabile, sotto la presidenza del capo del Capitolo, si riunisce ogni due mesi per pigliare i provvedimenti necessari all'esatto andamento dell'Amministrazione.

* * *

Alla luce dei sopraindicati articoli si chiede la risposta ai seguenti quesiti:

Primo Quesito - *Per l'art.* 76 *qualche capitolare asserisce che il Prevosto non deve fare parte della deputazione amministrativa, dovendola presiedere nella riunione bimestrale. Al contrario altri sostengono che non c'è alcuna inconciliabilità tra l'ufficio di Deputato e quello di Presidente nella riunione bimestrale per i seguenti motivi*:

a) *Se le Costituzioni avessero voluto escludere il Prevosto dalla Deputazione, nell'art.* 68 *avrebbero detto*: «*Il Capitolo amministra i propri beni a mezzo di tre Deputati eletti tra i Capitolari*, fatta esclusione del Prevosto.» — *Il che non è detto.*

b) *L'art.* 76 *non dice*: *I tre Deputati, ma i Deputati... sotto la presidenza del Capo del Capitolo. Il che non esclude che il Prevosto possa essere Deputato e presiedere la riunione degli altri membri dell'Amministrazione, come il Presidente del Consiglio dei Ministri può presiedere la riunione dei Ministri, pur essendo anche lui Ministro dell'Interno o di altro Dicastero.*

c) *Il predetto art.* 76 *dice*: *sotto la Presidenza del Capo del Capitolo; il che non dà esclusività assoluta di presiedere al Prevosto, come si ricava dagli art.* 57 *e* 59.

d) *Sta il fatto che dalla compilazione delle Costituzioni ad oggi il Prevosto è stato sempre tra i deputati eletti.*

e) *Con una larga interpretazione dell'art.* 76, *il Prevosto non si potrebbe considerare come quarto elemento di diritto della Deputazione?*

Secondo Quesito - *Il Tesoriere, con le mansioni di cui all'art.* 16, *può far parte della Deputazione Amministrativa?*

Essendo sotto il pieno e legittimo controllo del Capitolo il quale in qualunque momento gli può chiedere conto — sempre a mezzo dei Deputati che lo rappresentano — di ciò che egli custodisce, non verrebbe ad essere controllato e controllore?

Terzo Quesito - *Per supellettili — come nell'art.* 16 — *s'intende, come comunemente dicono i canonisti, ciò che ha di sacro e di prezioso, oppure tutto quello che è in chiesa: statue, organo, harmonium, panche, sedie fino alla scopa?*

R. - E' giusto ciò che osserva qualche Capitolare. Il Capo, che deve *presiedere* la deputazione, non può essere nello stesso tempo un membro *presieduto*. Non avremmo più — come vuole l'art. 68 combinato con l'art. 76 — tre deputati sotto un Capo; ma o due deputati sotto il Capo, ovvero tre deputati senza capo.

a) Una *esclusione esplicita* non era necessaria, quando, come or dimostrato, essa era *implicitamente* sottintesa.

b) Neppure era necessario ripetere il numero di *tre* nell'art. 76, quando era stato detto e stabilito nell'art. 68.

c) L'esempio addotto del Presidente dei Ministri è controproducente; chè egli ha solo l'*interim* dei Ministeri vacanti. I Tito-

lari di questi, *fictione juris,* sono considerati come assenti. Anche nell'adunanza dei tre deputati, mancando qualcuno di loro, la presenza degli altri due, sotto il capo, farebbe valida la riunione.

d) La *consuetudine,* nel caso, non può far legge, perchè, fra l'altro, non sarebbe *ragionevole* (can. 27), giusta quanto detto.

e) Anche l'*interpretazione* proposta sarebbe contro il can. 18.

R. 2. - *Affirmative,* chè i deputati sono amministratori dei beni capitolari. E non può dirsi amministratore il Tesoriere colle mansioni affidategli dall'art. 16 delle Costituzioni capitolari. Egli è piuttosto un custode. E di tale custodia — che non è un fatto veramente amministrativo — non deve dar conto *jure* ai tre Deputati, ma al Capitolo, che non è obbligato a servirsi esclusivamente di quel mezzo per il suo controllo.

R. 3. - La suppellettile, in casu, è ben determinata dall'articolo 16. Comprende tutto che ha un rilevante valore per sacertà, materia, arte, storia, ecc. Alle statue, ai banchi e alla scopa deve badare piuttosto chi amministra.

Mons. Donato Venditti

ESERCIZI SPIRITUALI

A VILLA S. CROCE - SAN MAURO TORINESE

Telef. 55.85.65 - rete Torino

CORSI PER IL REV. CLERO

Mese Ignaziano

9 giugno - 6 luglio — per religiosi (Riservato)
20 agosto - 18 settembre — per sacerdoti secolari e relig.

Corsi di 8 giorni

luglio 10-19 — per religiosi
agosto 4-13 per relig. Sj. (Riservato)

Corso di 6 giorni « S. Giuseppe Cafasso »

giugno 14-21 — per gli ordinandi delle diocesi piemontesi

Corsi di 5 giorni

giugno 5-11
luglio 3-9
25 settembre - 1° ottobre
ottobre 9-15
ottobre 16-22
novembre 6-12

Corso di 3 giorni

luglio 20-23 — per chierici assistenti dei Seminaristi

IL CLERO E LE LEGGI CIVILI

Spese di Culto e Modulo Vanoni

Fino da quando entrò in vigore la legge Vanoni sulla denuncia dei redditi da presentarsi il 31 marzo di ogni anno, il nostro Ufficio Amministrativo Diocesano ha dato istruzione di compilare la denuncia stessa anche nel quadro D, con questo criterio: Si riportano nel medesimo Quadro, alla voce *Ricavo* le offerte, gli incerti di stola e l'elemosina diocesana per 250 Messe annue (tenuto conto che, delle 365, circa 90 debbono essere applicate *pro populo* e una ventina vanno applicate per intenzioni personali del celebrante, o non sono celebrate per indisposizioni, ecc.).

Si riportano poi nella colonna delle *Spese detraibili* l'emolumento del personale addetto alla Chiesa, il costo del consumo per cera, illuminazione, sacrificali, libri, riviste, scuole catechistiche, ecc. Evidentemente quasi sempre il risultato del Quadro è grandemente passivo.

Quando si tratta di compilare il Quadro G, la cifra di detto *Passivo* la riportiamo non nella voce 4) dei Redditi, ma nella voce 6 *c*) delle detrazioni; e per tal modo il Reddito imponibile diminuisce di altrettanto, e molti parroci risultano esenti da tassazione. Ma l'Ufficio Imposte — con un criterio del tutto in contrasto nei confronti di tutte le detrazioni degli altri Quadri — cancella sempre i risultati del Quadro D; ci riporta per tal modo sotto l'Imposta complementare!

Se quelle spese per la Chiesa sono *una realtà*, se il Parroco ha l'*obbligo* di far queste spese, e gode il beneficio per poter far fronte a tali oneri, e se il reddito netto del Beneficio è per ogni Parroco quello che *in realtà* risulta *dopo* la loro sottrazione, quale mai ragione può giustificare le cancellazioni fatte dall'Ufficio Imposte? Non ci sarà modo per farlo *ravvedere*? Come ha potuto l'Ufficio amministrativo dare istruzioni per la dichiarazione dei redditi nella celebrazione di 250 Messe all'anno? Che ne sa l'Ufficio amministrativo del numero delle Messe celebrate e se per tutte le Messe è stata ricevuta l'elemosina?

Chiaro lo scopo... per fare risultare cioè un passivo per la definizione dell'imponibile per l'imposta complementare, ed è qui l'errore.

Il passivo che deve risultare nel quadro D non può essere portato nelle deduzioni per la complementare. In deduzione per la complementare, oltrechè le imposte terreni, redditi agrari, ricchezza mobile, fabbricati, i premi assicurazione vita del dichiarante quando siasi effettivamente stipulata la polizza che deve essere citata, possono essere portati gli oneri gravanti sul reddito beneficiario, semprechè siano riconosciuti legalmente anche dal lato

civile, come il seminaristico, le pensioni, oneri di culto, ecc. Le voci poste al passivo per la celebrazione di Messe valgono per definire il reddito dirò così professionale (nel caso reddito di ministero, incerti di stola come si sogliono chiamare) e basta. Per gli anni futuri piuttosto per quanto riguarda incerti di stola si ricordi quanto pubblicato illustrando il testo unico per le imposte dirette che è andato in vigore col primo gennaio corrente anno.

Don Pietro Biennati

L'Imposta di famiglia ed i superiori dei seminari diocesani

L'articolo 121 del testo unico per la finanza locale dichiara che sono esenti dall'imposta di famiglia le istituzioni di assistenza e beneficenza, *riconosciute come enti morali.*

L'articolo 29 lettera *h* del Concordato dichiara che il fine di culto e di religione è a tutti gli effetti tributari equiparato ai fini di istruzione e di beneficenza.

Ne consegue che gli enti di culto e di religione, per il combinato disposto, riconosciuti come enti morali, devono godere dell'esenzione dall'imposta di famiglia.

E' evidente che l'esenzione è prevista per le persone che appartengono agli enti, non già agli enti considerati in astratto.

La questione dell'esenzione o meno per i superiori, dirigenti e professori dei seminari diocesani, è stata discussa parecchie volte e per quanto mi consta sempre in senso negativo.

Ora dato che è in previsione una revisione del testo unico per la finanza locale si torna a discutere.

Renato De Felice in «Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza», n. 20 del 16 ottobre 1959, dato che la Commissione centrale in data 7 aprile 1949 n. 2366 ebbe a precisare che la equiparazione agli effetti tributari del fine di culto o religione a quello di assistenza e beneficenza, resta limitata soltanto alle attività rispondenti alla sua attuazione, e non si estende a qualsiasi altra attività svolta dagli enti ecclesiastici, tira la conseguenza che nessuna esenzione può competere agli enti ecclesiastici che esplicano attività di istruzione ed educazione. Essi per il disposto dell'articolo 114 del testo unico per la finanza locale vigente, sono soggetti ad imposta di famiglia come aggregazioni di individui che si propongono fini di istruzione o di educazione, non come membri pertanto di enti di culto e di religione.

Esemplificando fa notare che esistono enti ecclesiastici, quali ad esempio i *seminari* che si prefiggono evidenti scopi di culto e di religione, i quali per reperire i mezzi necessari per la loro esistenza, sono affiancati da redditizie attività complementari, tali ad esempio

pensionati, collegi, che hanno finalità di educazione e di istruzione. In questi casi di conseguenza i comuni possono legittimamente applicare l'imposta di famiglia al fine di colpire i redditi conseguiti con l'esercizio delle ultime attività, opinione per altro confortata da numerose e valide decisioni giurisprudenziali. E riporta una decisione della Commissione centrale, sezione I, del 17 luglio 1953, n. 51261, colla quale si ebbe a precisare che la attività educativa ed istruttiva esplicata da un qualsiasi istituto o ente, sia che si tratti di un ente con obbiettivi esclusivi e prevalenti di istruzione o di un ente con finalità miste di istruzione e di culto o di istruzione e beneficenza, se si conclude con la realizzazione di un reddito è tassabile agli effetti della ricchezza mobile, traendo la conclusione che pur essendo la decisione citata non riferentesi all'imposta di famiglia, vale tuttavia a stabilire il principio che l'attività educativa ed istruttiva esplicata da qualsiasi istituto o ente, se si conclude con la realizzazione di un reddito, è soggetta ad imposizione, e non è rilevante se il reddito che si è realizzato sia destinato a finalità esclusiva di culto o di beneficenza o assistenza e cioè per scopi estranei al semplice lucro o profitto, e di conseguenza gli enti di culto o di religione che hanno una attività redditizia, sia pure con finalità di educazione e istruzione devono essere considerati come aggregazioni di individui conviventi che si propongono fini di istruzione e di educazione, o di culto e quindi a sensi dell'articolo 114 del testo unico per la finanza locale soggetti all'imposta di famiglia.

E' necessario far rilevare che le aggregazioni citate dall'articolo 114 non sono da considerarsi enti di diritto, cioè con personalità giuridica e di conseguenza i membri di queste aggregazioni a termini dell'articolo 113, possono essere assoggettate all'imposta di famiglia, mentre i seminari di enti religiosi e soprattutto i seminari diocesani nei quali vengono accolti, istruiti ed educati i giovani aspiranti al sacerdozio, sono effettivamente enti morali di culto e di religione e pertanto per il combinato disposto dell'articolo 121, n. 2, del testo unico per la finanza locale, e dell'articolo 29 lettera *h* del Concordato devono godere della esezione dall'imposta di famiglia i dirigenti e gli istruttori *che convivono in seminario,* perchè è il fine di culto e di religione che legittima, a norma dell'articolo 29 del Concordato, la esenzione, altrimenti che ci sta a fare il n. 2 dell'articolo 121 del testo unico per la finanza locale, forse appena per i claustrali che fanno vita esclusivamente contemplativa?

La esenzione dall'imposta di famiglia dalla legge non è stata condizionata ad alcun altro requisito all'infuori del riconoscimento civile degli enti di culto e di religione.

Nessun valore probativo nel senso inteso dal De Felice possono avere le due decisioni della Commissione centrale 7 aprile 194[0] n. 2366 e 17 luglio 1953 n. 51261.

La prima dichiara che l'equiparazione agli effetti tributari del fine di culto o di religione a quello di assistenza e di beneficenza, resta limitata soltanto alle attività rispondenti alla sua attuazione e non si estende a qualsiasi attività svolta dagli enti ecclesiastici: la seconda dichiara che l'attività di qualsiasi ente di istruzione e

di culto o di istruzione e beneficenza se si conclude con la realizzazione di un reddito, questo è tassabile agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Dalle due decisioni si deve dedurre che può essere soggetta alle leggi tributarie l'attività che venga svolta anche da parte di enti di culto e religione che può essere colpita da imposte, come la ricchezza mobile in categoria B per redditi industriali, alle quali vanno soggetti anche gli enti di beneficenza ed istruzione, ma non alla imposta di famiglia.

E' opportuno precisare che la esenzione spetta ai dirigenti e insegnanti dei seminari e che convivono nei seminari, non a coloro che hanno casa e vivono fuori dei seminari, e soltanto vanno ad insegnare nei seminari, mentre hanno altro ufficio fuori del seminario.

D. Biennati

Questioni proposte

Domestica del parroco defunto e il successore.

L'anno scorso è morto il parroco di qui, e sono stato nominato in seguito a concorso canonico parroco di questa parrocchia.

La donna di servizio del defunto parroco, lamentando di non essere mai stata assicurata all'INPS, pretende che io l'assicuri pagando le annualità arretrate e di più la liquidazione ecc. ed ha interessato un avvocato il quale, asserendo che l'attività parrocchiale continua, vuol obbligarmi a quanto richiede la donna di servizio del defunto parroco se non voglio tenerla a servizio, minacciando di ricorrere all'autorità giudiziaria... Io non ho bisogno di donna di servizio avendo mia sorella con me, sono obbligato io a pagare le annualità arretrate e non pagate dal defunto parroco e la liquidazione?

R. - Leggendo quanto mi ha scritto il parroco che ha posto il quesito ricordo di un caso consimile. Un esattore delle imposte esigeva che un sacerdote cappellano pagasse l'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, per incerti di stola, dovuta dal cappellano defunto e inscritta in ruolo al nome e cognome dello stesso cappellano defunto, e l'aveva minacciato di pignoramento dei mobili se non pagava. Non ho fatto altro che telefonare a quell'esattore dandogli l'indirizzo del defunto cappellano: cimitero comunale, campo X, numero Y.

Rispondo così anche in questo caso. La domestica del defunto parroco si rivolga eventualmente agli eredi dello stesso defunto parroco, i quali se hanno ritirato il mobilio, libretti di banca, ecc. e quanto era di proprietà del parroco defunto, dovranno anche rispondere dei debiti lasciati dallo stesso parroco defunto.

Maiali per consumo familiare - Comunità religiosa.

Vale anche per una comunità religiosa l'applicazione della legge del 4 febbraio 1958, n. 41, per la macellazione di qualche maiale a totale consumo della famiglia religiosa?

R. - Si tratta dell'imposta generale sull'entrata dovuta a sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 33, sul bestiame suino macellato dagli allevatori diretti e destinato totalmente al consumo familiare del proprietario, che dalla legge citata è fissata in L. 250 per capo, anzichè nella percentuale del sei.

Riterrei senz'altro che possa essere applicata la legge che è costituita da un articolo unico, perchè menziona esclusivamente gli allevatori diretti e condiziona al consumo totale delle carni per uso familiare degli allevatori, a meno che si voglia intendere per uso familiare il nucleo familiare del contadino allevatore, ciò che però non è precisato dalla legge.

Generalità negli atti anagrafici.

In molte diocesi alcuni parroci rilasciano i documenti ecclesiastici di battesimo e cresima, e qualche Curia Vescovile i certificati di stato libero, senza paternità e maternità dell'interessato.

Alle righe che dovrebbero contenere le generalità si appone in forma di timbro la seguente dicitura: «Omesso ai sensi dell'art. 1, legge 31-10-1954, n. 1064.

La prassi civile non è mai stata imposta per i documenti ecclesiastici, anzi se ben ricordo, la S. Sede dopo quella legge, aveva avvisato che i documenti ecclesiastici fossero compilati con le generalità al completo. In una discussione di forania è nato dubbio su questo.

Il Foraneo ritiene che debba seguirsi la prassi costante della Chiesa, qualche altro sacerdote, per aver veduto documenti di provenienze diverse, dice doversi osservare la legge civile, almeno per uniformità.

Vi sono disposizioni prescrittive al riguardo?

R. - Soltanto gli atti che vanno al pubblico non devono portare la paternità e maternità.

La Bibbia e il nuovo Ambone nella Chiesa d'oggi

Riporto dai giornali: *Sarà la Bibbia il «best-seller» inglese del 1961.* La Casa Editrice Oxford University Press ne è convinta. La prima tiratura sarà superiore alle 250 mila copie del primo volume delle *Memorie di Guerra* di Sir Winston Churchill. Il successo previsto per il *Libro dei libri* è dovuto alla nuova forma con cui verrà presentato al pubblico. La Bibbia, ha dichiarato un portavoce della Casa editrice, sarà facile da leggere come un giornale moderno. Per dodici anni, ventiquattro persone hanno tradotto la versione originale della Bibbia e hanno usato le parole di ogni giorno, le frasi che tutti comprendono, anzichè il linguaggio arcaico della versione finora vigente, redatta 350 anni or sono.

La nuova traduzione della Bibbia è stata approvata da tutte le Chiese della Gran Bretagna, eccezion fatta — è logico — per la Chiesa cattolica romana. Nella nuova forma della Bibbia non si parlerà più di centesimi ma di sterline, dato che i traduttori hanno tenuto conto anche della inflazione. I rappresentanti delle Chiese che adotteranno la nuova traduzione della Bibbia sono certi che essa faciliterà il proselitismo e attirerà l'interesse della gente comune, per la quale la vecchia forma era troppo difficile da capire. Meno entusiasti — dicono sempre i giornali — sono i parroci che usano sfoggiare la loro conoscenza della Bibbia, citandone brani a memoria. Tra un anno, infatti, dovranno impararla da capo.

Potrei aggiungere, dato che siamo in tema, come da noi, in questi giorni ho visto pubblicare da una Casa editrice, a fascicoli, una specie di divulgazione della Bibbia con certe illustrazioni di vecchio stampo, sul tipo di certi fumetti da pochi soldi, che mi fanno rimpiangere la fatica dell'Autore, un valente Monsignore. La Casa Editrice Curcio di Roma, invece, ha ripubblicato, in bella veste tipografica, con ricchezza di illustrazioni classiche, la traduzione del Martini: questo per il concetto — che, confessiamolo, non è del tutto falso — che si ha dei lettori italiani, cioè di non lettori. Basterà avere una bella edizione per la libreria, tanto da far vedere che nella raccolta dei libri importanti, la Bibbia non manca. Magari accanto al *Re dei cuochi* o simili.

Penso a un particolare del recente Sinodo romano: il 25 febbraio di quest'anno, alla prima sessione, allorchè, dopo la Messa, nell'aula delle benedizioni, davanti al trono papale, venne portato un leggio riccamente ornato, tra due ceri accesi, con sopra il libro dei Vangeli, aperto. Dietro al leggio la croce astile processionale. Il Vangelo in trono è una bella e cara consuetudine medioevale, simbolo della mistica presenza del Cristo, in mezzo a quanti si radunano nel suo nome. Basterebbe ricordare l'uso di portare in

processione il Vangelo, con gran pompa di ceri, drappi e fiori, la Domenica delle Palme, come fosse portato in trionfo lo stesso Signore.

Queste e altre considerazioni mi fanno chiedere come mai oggi non si pensi anche per le nostre chiese cattoliche a intronizzare, in una forma permanente e dignitosa, la Sacra Bibbia?

Pensate: l'attuale Pontefice ha già promesso una nuova libertà dell'uso del volgare nei sacri riti. Si pensa, appunto, come è stato concesso, a titolo di esperimento, in alcune diocesi francesi, soprattutto all'Epistola e al Vangelo. In tal caso, per il rispetto del Sacro Libro, sarà opportuno che il sacerdote non abbia a servirsi di un libretto di meschine proporzioni o, quel che è peggio, squinternato.

L'Art Sacré di quest'anno, nn. 5-6, tratta della Bibbia e dell'ambone.

E con delle considerazioni presenta degli schizzi guida ad utilità degli architetti e del clero. E con una certa libertà di interpretazione me ne servo, ampliando la trattazione, con l'aggiunta di un'idea, per la collocazione del fonte lustrale in prossimità del presbiterio.

* * *

Premettiamo subito che le soluzioni proposte, passibili di sviluppo, potranno venir adattate, con la guida di un competente, caso per caso, anche in edifici di vecchia costruzione, senza per questo creare dei finti antichi o dei falsi vecchi.

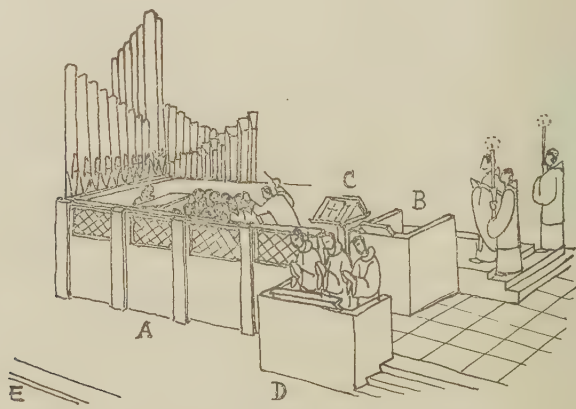

E' una norma oggi comune — suggerita e dall'esperienza e anche dalla recente Istruzione sulla Musica sacra — di collocare la cantoria in prossimità del presbiterio. La *schola* un tempo — a tradurre l'idea dell'« interprete » tra popolo e sacerdote — era posta davanti all'altare. Oggi ciò toglierebbe la buona visibilità. Inoltre da tempo l'altare maggiore — generalmente anche eucaristico — non è più relegato nel fondo di un'abside profonda e aggiunta al corpo della chiesa-nave. L'altare oggi si è fatto più

prossimo ai fedeli e sempre in piena vista. Ora, indipendentemente se si ha o no la chiesa divisa in nave e navatine, sarebbe opportuno — negli altari tradizionali, cioè quelli ai quali il sacerdote volge le spalle ai fedeli — che sulla sinistra vi fosse la cantoria (A) con il suo organo e la zona, in piano abbassato, rispetto al presbiterio, e cintata, dei cantori: i quali, così, resterebbero coperti alla vista dei fedeli. Tra questa cantoria e l'altare si dovrebbe studiare la sistemazione del trono vescovile e un ambone (B) con retrostante

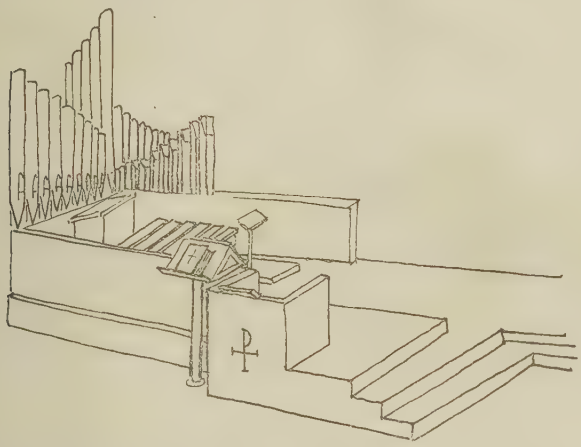

predella e gradini, dal quale si possa, su leggio fisso, cantare il Vangelo, con alle spalle, sulla predella, gli accoliti con i loro candelabri e il turiferario. Accanto a questo ambone, sulla destra del predicatore, si potrebbe far sorgere un leggio (C) girevole, con due piani: su uno si metterebbe la Bibbia, sull'altro il Lezionario o Usualis. All'Omelia il predicatore poggerebbe la sua predicazione e la sua destra sulla Scrittura.

Dove l'ambiente lo permetta, più sotto, davanti a questo ambone, se ne potrebbe costruire un secondo (D), più sobrio di proporzioni, ma leggermente più largo: in modo da sistemare qui i tre Lettori del Passio o i cantori del Graduale. Sede, inoltre, per il catechismo ai piccoli.

In rispondenza a questo secondo ambone, sulla destra del riguardante — sempre per gli altari tradizionali — si potrebbe contrapporre un secondo ambone più ristretto, per una sola persona: canto solenne dell'Epistola, posto guida del maestro del canto di massa di tutti i fedeli della nave, sede per il commentatore delle funzioni sacre.

Con l'altare rivolto verso il popolo — in questa forma, generalmente il trono vescovile viene a trovarsi al centro, dietro all'altare stesso — l'ambone del Vangelo passerà a destra dei riguardanti e quello dell'Epistola a sinistra.

Le illustrazioni credo ci risparmiano da un ulteriore, troppo lungo, commento.

Mi limito solo ad accennare come anche una predicazione ciclica — tipo quaresimale o missionaria — sia avvantaggiata dalla sede accanto all'altare, anzichè dal pulpito a quasi metà nave, la qual soluzione fa dimenticare troppo spesso, almeno nei fedeli, l'Ospite del Tabernacolo.

Dopo la zona descritta della Cantoria - Predicazione - Altare, zona posta sempre al di qua della divisoria balaustra (E) banco per la Comunione dei fedeli, si potrebbe studiare, sempre sullo stesso asse, ma in un ripiano più basso e con accesso immediato con l'esterno, il Battistero con il suo fonte lustrale.

Nella Veglia del Sabato Santo, oggi, i fedeli sono invitati a meditare sulla connessione tra Battesimo ed Eucarestia (dopo la rinnovazione delle promesse battesimali ci si accosta al Banchetto eucaristico) e tutto il rito che attorno a tale fonte si svolge verrebbe facilmente seguito dall'intera accolta dei fedeli, con possibilità di commento da parte dell'incaricato (dall'ambone dell'Epistola). Ripeto, a rispettare anche il rito dell'amministrazione del Battesimo, converrà che a questo fonte e zona si possa accedere attraverso ad un passaggio diretto con l'esterno (munito di vestibolo o simili).

In sostanza dove un tempo, sulla stessa linea orizzontale dell'altare maggiore, si ponevano due altarini minori o cappelle, oggi con una sopraelevazione variamente mossa, si potrebbe creare questo complesso, ripeto, della Cantoria, Predicazione Altare e Battistero, con vantaggio per la pastorale e, lasciatemelo dire, anche per l'estetica delle nostre Chiese.

Infine, quello che si voleva con il presente articolo raccomandare, la Sacra Scrittura, oltre a ricevere una sua sede dignitosa e costante nella Casa di Dio, riceverebbe, forse, così, attraverso la più intensa predicazione del sacerdote, un accesso vissuto nella casa degli uomini.

Pitt. Luciano Bartoli

CORSI PER SACERDOTI NEL 1960

VILLA SAN GIUSEPPE - BASSANO DEL GRAPPA - Telefono 22.143

Agosto: sera 23 - mattino 1 Sett.

Corso di otto giorni particolarmente indicato per chi si dedica all'Apostolato degli Esercizi Spirituali.

Giugno: sera 5 - mattino 11	**Ottobre:** sera 23 - mattino 29
Luglio: sera 10 - mattino 16	**Novembre:** sera 6 - mattino 12
Ottobre: sera 9 - mattino 15	**Novembre:** sera 13 - mattino 19
Ottobre: sera 16 - mattino 22	**Dicembre:** sera 11 - mattino 17

VANGELI DOMENICALI E FESTIVI

DOMENICA DI PENTECOSTE

(Giovanni - XIV, 23-31)

IL DONO DI GESU'

Pentecoste! E' la seconda in ordine di tempo delle più grandi feste liturgiche, appaiata in tutto, quanto a solennità, alla festa di Pasqua.

E' la festa conclusiva della commemorazione dei grandi misteri della Redenzione: a Natale il Padre celeste ci dà il suo Figlio fatto uomo, alla Pentecoste il Padre ed il Figlio — ritornato vittorioso presso il Padre — ci danno lo Spirito Santo.

Meditiamo brevemente questo mistero d'amore.

1. - *Il dono di Gesù.* — Lo chiamo *il dono di Gesù,* perchè nostro Signore promise espressamente agli Apostoli nell'ultima cena, che Egli glielo avrebbe mandato.

Abbiamo già in una passata domenica rievocate le sue parole. *Quando sarà venuto il Consolatore, ch'io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito di Verità, che dal Padre procede, egli renderà testimonianza di me.*

Verrà come dono di luce e d'amore.

Dono di luce, che illuminerà le menti a vedere la verità, che Gesù ha loro insegnato, e le rafforzerà a ricordare ciò ch'essi possono aver dimenticato. Nè basta: insegnerà loro anche quelle cose ch'Egli non ha potuto insegnare perchè essi non erano capaci di imparare.

Dono di amore, perchè lo Spirito Santo è appunto lo Spirito d'amore, che procede dal mutuo amore del Padre e del Figlio; e, come tale, Egli produrrà una grande rivoluzione nei loro cuori, portando la fiamma, che accenderà quel fuoco, che Gesù *venne a portare in terra e tanto desiderava che s'accendesse.*

Luce e fuoco: di cui si videro bene gli effetti mirabili negli Apostoli quel giorno stesso della Pentecoste.

Luce e fuoco: che lo Spirito Santo ha portato anche a noi nel santo Battesimo, ha ravvisato in modo potente nella Cresima, e ravviva ogni anno, in modo speciale nella festa odierna, nelle anime, che sono unite a Gesù per la grazia e si prestano docili alle sue vivificanti operazioni.

2. - *La dimora divina in noi.* — La Pentecoste inoltre ci richiama alla grande sublime confortante realtà dell'abitazione di Dio nell'anima in istato di grazia.

Noi veramente possediamo Dio.

L'umanità era giunta a desiderare e ad immaginare che la Divinità scendesse su questa terra e partecipasse in qualche modo alla sua vita eterna: tant'è che ogni mitologia, pur nella sua falsità, contien qualcosa di vero.

Non solo, ma era pure giunta a pensare che la forza della Divinità passasse in chi mangiava della carne immolata in suo onore.

Ma la realtà, che Dio predisponeva per noi, era diversa, ed era qualcosa d'infinitamente più grande, perchè Egli non soltanto discese fra noi e si fece uomo nella persona del Figlio, ma col dono della carità (amore e grazie) Egli dispose di venire a prendere dimora in noi stessi. Cosicchè noi siamo fatti domicilio della Santissima Trinità, che si compiace di abitare in noi.

Nè basta, perchè con la grazia Dio ci partecipa la sua vita, la sua natura per quanto è dato a una povera creatura di parteciparne. Noi non siamo solamente un *cielo* come s'esprime S. Agostino, per la dimora che Dio fa in noi, ma diventiamo *simili* a Lui.

Mistero ineffabile, di cui comprenderemo qualcosa solo quando saremo passati al possesso definitivo di Dio, nella vita eterna.

La festa di Pentecoste ci ricorda tutto questo: e rinnova il dono dell'Amore incarnato, che è sceso e scende nell'anima ad operare tali meraviglie della carità.

Che se Dio è in noi, se partecipiamo alla sua vita, noi siamo veramente fortunati, pur tra i dolori, i crucci, le croci di ogni genere, che sono l'appannaggio di quanti si trovano in questa terra d'esilio.

Se Dio è *in* noi è anche *per* noi e nulla di terreno ci può far male; abbiamo un tesoro inestimabile, che nulla e nessuno ci può rapire e gustiamo fin da questa terra un anticipo della gloria celeste.

Passiamo bene la festa di Pentecoste.

Preghiamo lo Spirito Santo e Santificatore, oggi, con più fervore per ottenere che ci illumini a comprendere meglio il gran tesoro ch'è per noi l'avere Dio in noi col possesso della sua grazia.

3. - *La prova dell'amore.* — Prima di lasciarvi vorrei aggiungervi una parola di commento a una frase del Signore contenuta nel Vangelo d'oggi, là dove dice: *Chi mi ama osserverà la mia parola.* Qui il Signore stabilisce il criterio in base al quale possiamo giudicare se siamo o no veri cristiani; criterio dell'osservanza della sua legge, nella pratica di quel comandamento dell'amore di Dio e del prossimo, ch'Egli chiamò *nuovo.*

Vi dò un comandamento nuovo — diceva agli Apostoli nell'ultima cena — *che vi amiate gli uni con gli altri, come io ho amato voi.*

Poichè Egli *conosceva il cuore dell'uomo,* a renderci capaci di amare come si deve, prometteva appunto di mandare il suo Spirito a regolarci il cuore e a darci forza per la pratica dei suoi comandamenti.

La Pentecoste è la festa dell'effusione dell'Amore divino nel cuore dell'uomo. Tale effusione si rinnova ogni qual volta su di un'anima scende rigeneratrice la grazia divina a prenderne possesso.

Ma la prova dell'amore — ricordiamolo, o fratelli — si dà con l'osservanza pratica della parola di Gesù, de' suoi insegnamenti. Quest'osservanza può apparire talvolta pesante e penosa: l'amore solo la rende leggera e facile assai.

E anche in questo ci è d'aiuto lo Spirito Santo, che è l'anima della nostra vita soprannaturale.

DOMENICA 1 DOPO PENTECOSTE

(S. Luca - VI, 36-42)

LA PRATICA DELL'AMORE

In questa prima domenica dopo la Pentecoste, dedicata a celebrare in modo speciale il mistero Sacrosanto della Santissima Trinità, la Chiesa ci faceva leggere e ci proponeva a meditare fino a qualche anno fa un brano del Vangelo di S. Luca, nel quale nostro Signore promulga la sua nuova legge d'amore.

Raccogliamo qualcuna delle sue raccomandazioni di vita pratica, pensando che il modo migliore di onorare la SS. Trinità è quello di mettere in pratica la legge del Signore.

Disse infatti l'evangelista Giovanni che Dio è carità, cioè amore. La vita intima di Dio non è che amore infinito e la vita esterna — fuori di Lui — verso le creature non è che un continuo, incessante, ineffabile dono d'amore.

Perciò sull'esempio di Dio, Uno e Trino, noi, che partecipiamo per la grazia alla sua stessa vita, dobbiamo sentirci legati dalla carità a formare un cuor solo ed un'anima sola, come è detto dai primi cristiani nel libro degli *Atti degli Apostoli*; cosicchè ciascuno ami gli altri come ama se stesso. Che se tale amore si ispira e ci guida, non ci è poi tanto difficile riuscire a trattar gli altri come ci si tratta noi stessi, ch'è appunto ciò che il Signore richiede per la pratica della fraterna carità.

1. - *Generosità.* — Infatti Egli insiste fortemente sul dovere di essere generosi con il prossimo; generosi nel giudicare, nel perdonare, nel dare.

Cuore largo e mano aperta, ecco i segni di un vero seguace di Colui, che S. Paolo dice *ricco di misericordia.*

Il Cuore di Dio, che si è rivelato nel Figlio Suo, nostro Signore Gesù Cristo, si allarga all'infinito nelle quattro dimensioni; onde S. Paolo pregava affinchè i suoi cristiani di Efeso potessero *con tutti i Santi comprendere la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità,* di quel Cuore divino, che si è fatto aprire per noi.

Questa è la principale ragione, il fondamento, lo stimolo della nostra generosità verso i nostri fratelli. Poichè dobbiamo imitare

il Signore, il nostro cuore si deve allargare ed estendere a somiglianza del suo.

E osserviamo, o fratelli, che questi precetti di carità, che il Signore promulga, non sono semplici raccomandazioni, buone esortazioni per chi vuol vivere una vita di perfezione, trascurabili senza gravi conseguenze dal cristiano cosidetto comune.

Osservate che il Signore non dice: Sarebbe meglio che voi foste misericordiosi verso i vostri fratelli, che non giudicaste, che non condannaste, che perdonaste. No! Se parlasse così il Signore ci lascierebbe liberi di fare o non fare, perchè noi non siamo obbligati a fare il meglio. Egli invece parla in forma imperativa; tanto imperativa che minaccia in forma solennissima severe sanzioni. Dice: *Non giudicate e non sarete giudicati,* con che vuol dire: Se giudicherete, sarete a vostra volta giudicati. Proclama così la legge del contrappasso, ch'Egli seguirà nel giudizio che si farà di noi.

Com'è quindi che molti cristiani — forse anche noi — si arrogano il diritto di sindacare le parole e le azioni, la condotta del prossimo, biasimandolo in ciò che non gli garba, senza prudenza, scusandosi col dire: E come si fa a non criticare? come si fa a perdonare? Bisognerebbe esser santi.

No, cari fratelli, non c'è scusa che tenga, perchè il comandamento del Signore è molto chiaro.

La generosità di cuore, per cui si scusa sempre il prossimo, per cui non lo si giudica mai male, per cui lo si perdona, è un dovere di tutti quelli che vogliono, non solamente dirsi, ma essere veri cristiani.

2. - *Guardare a se stessi.* — Il Signore ci indica anche il rimedio contro la tendenza nostra a giudicare il prossimo, esortandoci a guardare a noi stessi, più che agli altri. Il guardare a se stessi è la prima norma della retta vita morale. Anche la sapienza pagana era giunta a riconoscerlo; il *conosci te stesso,* ch'era inciso sul frontone del tempio di Apollo in Delfo, esprimeva questa necessità di badare a noi per conoscerci prima di rivolgerci agli altri.

Ma il divino Maestro qui lo fa norma di carità. Egli parte dalla constatazione d'una realtà innegabile della vita pratica: la tendenza, che noi abbiamo, ad esagerare i difetti del prossimo e a diminuire i nostri.

Questo è il significato dell'allegoria della trave e della pagliuzza.

Fisicamente dovrebbe avverarsi il fenomeno contrario. Dovremmo ben sentire la trave, ch'è nel nostro occhio, piuttosto che vedere la pagliuzza nell'occhio del fratello. Purtroppo invece la nostra trave non ci dà fastidio, non ci pesa, quasi non l'avvertiamo, tutto intenti come siamo, per la nostra orgogliosa malignità, a fissare la pagliuzza altrui, ingrandendola per un fenomeno psicologico fino alle dimensioni di una trave.

Il rimedio sta nel cambiare l'obiettivo, nel metterci noi a fuoco per contemplarci bene, nel fissarci in quella contemplazione, frenando l'orgoglio che vorrebbe distrarcene, fino a ridurre alle proporzioni reali la trave dell'occhio nostro.

Per ciò fare, ci occorre umiltà, sincerità, desiderio di perfezione, fortezza, magnanimità: virtù tutte, che ci dispiacciono molto, perchè ci conducono a ben conoscere la nostra miseria ed a privarci delle malsane soddisfazioni di occuparci dei fatti altrui.

3. - *La promessa del premio.* — Infine, o fratelli, per incitarci alla generosità col prossimo, il Signore ci promette un premio.

Ma osservate con quali parole Egli ci fa tale promessa.

Accumula quattro aggettivi per determinare la misura della mercede che ci promette; sembra quasi ch'Egli, sapienza infinita, non riesca ad esprimere per noi, grossolani di spirito, la grandezza di esso in modo di darcene una idea adeguata.

Vi sarà versata in seno una misura giusta e pigiata e scossa e colma; immagine tratta dalla misura del grano, che si mette nel sacco e si scuote per far posto a dell'altro e si fa colmo.

Dopo di che vi sarà, o fratelli, qualcuno che vorrà ancora essere tirchio nella generosità?

Eppure è proprio così, tirchi lo siamo un po' tutti, nè solo col prossimo, ma anche con il Signore. Portiamo nel Suo servizio molta grettezza; non sappiamo essere generosi, misuriamo col millimetro l'opera nostra per timore di dargli qualcosina di più di quanto è doveroso anche nell'osservanza della Sua legge.

Chiediamo allo Spirito Santo che ci allarghi il cuore, che ce lo dilati. Così sia.

DOMENICA II DOPO PENTECOSTE

(S. Luca - XIV, 18-24)

L'INVITO ALLA GRAN CENA

La Parabola che abbiamo letto, o fratelli, riceve varie applicazioni. Fissiamoci su d'una di esse.

1. - *L'invito al regno di Dio.* — Questa gran cena, a cui furono invitati tutti gli uomini, s'interpreta anzitutto per il *regno di Dio.*

Ad entrare in questo regno tutti gli uomini sono invitati, perchè, come ce ne assicura S. Paolo, *Dio vuole che tutti gli uomini si salvino.* A tale scopo il Padre celeste mandò in terra il suo Figliuolo, il quale venne *a cercare od a salvare* l'uomo che s'era perduto.

E nostro Signore, risalendo al cielo, lasciò ai suoi Apostoli la consegna di portarsi in tutto il mondo per rivolgere a tutti gli uomini l'invito ad entrare nel suo regno. Fissò le condizioni per l'entrata: credere nella sua parola e ricevere il Battesimo, ch'è la tessera per esservi ammessi. Di ciò abbiamo parlato qualche domenica fa. L'appartenenza al regno di Dio sulla terra, ch'è la Sua Chiesa, è, poi, la caparra d'essere ricevuti nel regno di Dio in cielo, ch'è il Paradiso.

Anche noi, o fratelli, siamo invitati da Dio a prender parte alla cena eterna nel regno dei cieli. Siamo certi, come ho detto, che lassù il Padre nostro ci aspetta tutti.

Bisogna però tenerci pronti e disposti per la chiamata. Ciò vuol dire, come c'insegna la parabola, che in ogni istante della vita è nostro interesse di trovarci con la veste nuziale della grazia.

A un certo punto della vita la voce chiamante di Dio ci si fa sentire, mentre stiamo occupandoci delle misere transitorie cose terrene.

Se noi ci sbrighiamo dei nostri affari di quaggiù come gente che sa di dover partire quandocchesia, non vi attacchiamo il cuore e all'istante dell'invito ci troviamo pronti ad andare con Dio.

Ma se noi i nostri supremi interessi li mettiamo nelle cose di quaggiù e non pensiamo al cielo, quando Dio ci chiamasse all'improvviso, miseri noi! Chè partire bisognerà pure, ma come e per dove?

Conseguenza pratica di questo ragionamento non vi pare che sia quello di provvedere in tempo a vivere in modo da assicurarci l'ammissione alla vita eterna?

Sono ben gravi le parole di conclusione della parabola: *Vi dico che nessuno di quelli ch'erano stati invitati* — e non avevano risposto all'invito per futili ragioni terrene — *assaggerà la mia cena.*

2. - *Le scuse dei mondani.* — Nella parabola il Signore indica quali sono le più usuali scuse che i mondani oppongono a chi l'invita a curare un po' l'anima per assicurarsi il posto nel regno dei cieli.

La risposta più usuale è che non hanno tempo per pensare all'anima, perchè sono troppo presi dalle cose del mondo. Chi pensa ai propri piaceri — *ho preso moglie* — chi ai propri affari — *ho comprato una villa* — chi al proprio lavoro — *debbo andare a provare i buoi che ho comprato* — tutti vivono unicamente occupati dei loro interessi terreni.

E' proprio così: e per tali futili ragioni molti perdono il Paradiso. Attendono a quelle cose senza pensare all'anima: poi giunge improvvisa la morte, la chiamata di Dio e vi debbono rispondere senza dilazioni; e non hanno più tempo per assestare l'unico affare importante, ch'è quello di avere i conti a posto per presentarsi al giudizio divino.

Fratelli cari, chiediamo al Signore con la Chiesa che voglia misericordiosamente liberarci *a subitanea et improvisa morte,* come si legge nelle *Litanie dei Santi.*

3. - *Non posso venire. — Ancora un'osservazione.*

Vi sono nelle lingue d'ogni paese due verbi, che troppo spesso si scambiano. Uno scrittore italiano del secolo scorso li unì con la particella copulativa e ne fece il titolo di un suo libro educativo: *Volere è potere.*

Ma noi li usiamo più in senso negativo. Quante volte il *non potere* ci serve da scusa al *non volere*! Il primo è costretto a servir di velo al secondo: funzione spiacevole, che si può anche più veramente definire: *far l'ipocrita.*

Così fecero gli invitati della parabola. Il compratore del podere poteva rimettere al giorno seguente la visita, tanto era ormai sera,

e si può pensare che l'avesse esaminato prima di comprarlo; *non voleva* e fece dire di compatirlo perchè *non poteva.*

Il compratore dei buoi poteva ben provarli il giorno seguente, tanto erano già suoi e li aveva certamente provati prima della compera: osserviamo infatti che disse: *ho comprati,* cioè non solamente *contrattati*: *Non voleva*: chiese anch'egli di essere scusato perchè *non poteva.*

Lo sposo, fresco di nozze, avrebbe potuto anch'egli per una serata lasciar la moglie a casa, tanto aveva da viverle per sempre insieme; *non voleva,* e perciò fece dire seccamente che *non poteva* senza manco chiedere scusa.

Maleducato! Simbolo evidente della insensibilità morale di quanti s'ingolfano nei piaceri sensuali.

Intanto furono esclusi tutti e tre per sempre dalla cena.

Ma — fuor di metafora — quante volte anche noi, o fratelli, per la nostra cattiva condotta facciamo un tale scambio di verbi! Quante volte per motivi futilissimi violentiamo l'innocente *non potere* e lo costringiamo a far da sipario al *non volere.*

S'ha da osservare un comandamento, da fare un'opera di carità, da dedicare un po' di tempo ai nostri doveri religiosi; ciò ci pesa, c'incomoda, *non vogliamo* disturbarci, *non vogliamo* rinunciare ad una piccola soddisfazione. La scusa è pronta; siamo dei manovratori perfetti: si fa uno scambio: *non possiamo.*

E mettiamo in pericolo con queste manovre la salvezza eterna.

Che Dio ce ne scampi, o fratelli!

DOMENICA III DOPO PENTECOSTE

(S. Luca - XV, 1-10)

LE PARABOLE DELLA MISERICORDIA

La domenica seconda dopo Pasqua la liturgia ci presenta nostro Signore sotto l'immagine del buon pastore che conosce le sue pecorelle, vive con esse in familiarità, le conduce ai pascoli ubertosi, le difende dalle insidie dei lupi, che attentano alla loro vita.

Oggi l'immagine viene completata con un tocco d'una soavità incomparabile.

1. - *La ricerca.* — Nonostante tutte le cure e l'attenzione del pastore, può darsi che una pecora si sbandi. Forse è stata a brucare qualche fogliuzza lungo la via. Il gregge è passato, s'è allontanato; è rientrato nell'ovile sul monte; ed essa tutta presa dalla voluttà di quel pascolo, non se n'è manco accorta. Ora si trova sola, sperduta per il sentiero e non sa ritrovare la strada.

Ma il pastore si è accorto della sua assenza. Ha contato le pecore ad una ad una mentre entravano nel chiuso; erano cento, sono solamente novantanove; dov'è la centesima?

Ecco; spranga l'ovile e lascia in pace le novantanove, poi rifà il cammino a ritroso. Non ha pace, lui, finchè non ritrova la

smarrita. Quando la vede è tutta gioia e tenerezza per essa: senza rimbrottarla se la pone sulle spalle allegramente, (proprio come è figurato il buon Pastore delle Catacombe, di cui vi ho parlato) e se la porta risparmiandole la fatica del cammino; e, giunto a casa, non può contenere in sè la contentezza e chiama gli amici e fa festa con loro e vuole che anch'essi si rallegrino perchè ha ritrovato la sua pecorella.

E la donnetta che ha perduto la sua piccola moneta? Come ce la descrive al vivo il divin Maestro!

Ci par di vederla mentre accortasi che le manca una delle dramme — che erano monetine di poco valore per gli altri, ma per lei un tesoro — s'affanna tutta per ritrovarla, e accende la lucerna e mette sottosopra la casa e cerca in tutti gli angoli fino a che la ritrova.

Ed anche lei vuole a parte della sua gioia le amiche o le vicine affinchè si rallegrino e si congratulino seco perchè ha ritrovato la dramma perduta.

2. - *La divina misericordia.* — Queste immagini confortanti del pastore e della donna servono al Signore per dipingere al vivo la misericordia infinita del Padre celeste verso di noi peccatori.

In verità, Egli, Gesù, è proprio la manifestazione vivente di essa.

Fu appunto la compassione da Lui sentita per l'uomo caduto che mosse il Padre a donarci il Figliuolo. S. Paolo infatti parlando dell'amore del Padre per noi nella lettera ai cristiani di Efeso giunge a definirlo *immenso.*

Nostro Signore fu quindi per l'uomo il dono prezioso del Cuore paterno: si può dire ch'Egli è la misericordia divina incarnata per la salvezza dell'uomo.

Ancora S. Paolo nella lettera ricordata afferma che il Padre *è ricco in misericordia.*

E se il divino Amore giunge a tal punto, c'è più da meravigliarsi che Egli per convincere i peccatori ed attirarli al seno paterno sempre pronto a riceverli, abbia paragonato il Padre Suo e Se stesso al buon pastore, che ricerca con fatiche e stenti la pecorella smarrita, alla donna che s'affanna per ritrovare la dramma perduta?

E che, a conclusione delle due immagini, sotto le quali ha voluto velare la ricerca del peccatore da parte sua, abbia affermato che *si farà più festa in cielo per un peccatore, che fa penitenza, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di penitenza?*

Gli è che i giusti sono già a posto. Per essi non trepida più il suo cuore paterno, ma il peccatore *era perduto* — come dice del suo figliuolo prodigo il padre della parabola riferita in seguito da S. Luca — *era perduto e si è ritrovato, era morto ed è risuscitato.*

Fratelli cari, che mi ascoltate, se alcuno tra voi si trova smarrito per le vie del peccato, non si perda d'animo. Pensi che il divin Pastore ne va in cerca. Mandi i suoi tenui belati a Lui, che lo possa sentire. E L'aspetti con fiducia. Non tema rigetti e quantomeno rimproveri. Egli non n'è capace. Gode più Lui di riaverlo, che non egli a ridonarsi a Lui. Si volga pertanto al Signore sicuro di essere riammesso nel suo ovile, dove troverà il vero riposo e la vera gioia.

3. - *Lo scandalo farisaico.* — Ancora un'osservazione di vita pratica.

Avete notato, o fratelli, che l'occasione di narrare le due parabole fu data al Signore dagli scribi e dai farisei, i quali mormoravano di Lui, trovando a ridire perchè *Egli riceveva i peccatori e mangiava con essi*?

Trista genia questi scribi e farisei che seguivano il Signore soltanto per malignare su tutto ciò che gli sentivano dire o vedevano fare!

Essi s'impersonavano a custodi della legge e a tutori della moralità.

Di essi il seme malefico non è perduto neppur ora. Perchè davvero soventi volte se ne incontrano anche adesso, e — ciò che più spiace — pur fra la gente che frequenta la chiesa: gente che sembra non aver occhi se non per osservare ciò che fa il prossimo e malignarvi su.

Abbiamo recentemente sentito il Signore parlare di chi, avendo nel proprio occhio una trave, nota la pagliuzza in quello altrui.

Da questo triste difetto, origine di molti mali, il divin Maestro ci ha voluto più volte porre in guardia. Lo stesso sdegno, ch'Egli mostra verso i farisei, le parole dure che usa verso di loro (che non usa mai — notate — verso i peccatori) ci debbono convincere che tal difetto Gli fa davvero schifo.

Perciò, o fratelli, bisogna guardarcene anche noi, come ci guardiamo dalla peste. In realtà esso è la peste della comunità cristiana. E contro di esso Gesù, nostro futuro giudice, sarà inesorabile. Ce ne preavvisò quando nel discorso della montagna, secondo che riferisce S. Matteo, disse: *Non giudicate a fine di non essere giudicati, perchè secondo il giudizio, onde voi giudicate, sarete giudicati, e con la misura, onde misurate, sarete misurati.*

Fratelli, attenti! ch'Egli non abbia a dovere un giorno pronunciare contro di noi una sentenza di condanna.

L. C.

BIBLIOGRAFIA

OPERE RICEVUTE

P. Tusino R. C. J., *P. Francesco Bonaventura Vitale dei Rogazionisti del Cuore di Gesù* - Arti Grafiche Favia, Roma. Volume in-8° di pagg. 412 illustrato, L. 1600.

A. Piolanti, *Il protestantesimo ieri e oggi* - Ed. Ferrari, Roma. Vol. di pagg. 1392, rilegato in tela, L. 8500.

Leprince-Ringuet, *Atomi e uomini* - Ed. Paoline, Alba. Vol. in-16° di pagg. 230. Rilegato in tela con lussuosa sopracoperta, L. 1000.

G. K. Chesterton, *Gli eretici* - Ed. Paoline, Alba. Vol. in-16° di pagg. 242. Rilegato in tela con lussuosa sopracoperta, L. 800.

A. Burghardt, *Etica e revisionismo della proprietà* - Ed. Paoline, Alba. Vol. in-8° di pagg. 286, L. 1000.

G. Bonetti, *Via Crucis* - Ed. Missionarie Eucaristiche. Vol. in-16° di pagg. 48 con la riproduzione delle 14 Stazioni dello scultore Brolis, L. 300.

Non essendo possibile recensire immediatamente le molte opere che ci vengono inviate, ne diamo un sommario annuncio, riservandoci di pubblicarne il giudizio secondo le disponibilità di spazio concessoci dal periodico.

Per la Revisione Ecclesiastica: P. Ceslao Pera O.P.

Direzione e Ammin.: L.I.C.E. - Via Assarotti, 10 - Torino

Abbonam. anno 1960 - L. 1300 - Estero L. 2600 - c/c Postale 2-111

Roberto Berruti, *direttore responsabile*

Autor. P.W.B. n. P.R 15 del 10-7-1945 - Tip. E. Bono, Via S. Paolo 12 - Torino